

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

---

III. LEGISLATURA  
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 59<sup>a</sup> - 59. SITZUNG  
2-7-1958


INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 55:

« Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi »  
pag. 4

Gesetzentwurf Nr. 55:

« Regelung der Aufsuchung und der Gewinnung von flüssigen und gasförmigen Kohlenwasserstoffen »  
Seite 4



Presidente: dott. Remo Albertini.

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago.

Ore 9,55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): *(fa l'appello)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 27-6-1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Devo fare alcune comunicazioni al Consiglio. Anche se non è ancora confermato, il Presidente della Camera on. Leone verrà ad inaugurare la mostra Segantiniana ad Arco; con l'occasione ho pensato di invitarlo a venire qui a Trento in Consiglio Regionale, domenica. Direte la vostra opinione dopo. E' la prima volta che il Presidente della Camera viene a Trento, quindi ho pensato bene di fare questo invito; comunque non è ancora confermato. Insieme al Presidente della Camera sarà probabilmente il Vicepresidente del Senato, sen. Ceschi. E' stato il presidente Leone che ha espresso il desiderio di prendere contatto con il Consiglio Regionale, ci sarebbe un invito per una seduta, per lo meno una convocazione qui, nel pomeriggio; quelli che possono venire saranno pregati di intervenire. Vorrei dare una forma, se viene la conferenza, una certa forma solenne alla cerimonia.

Una seconda comunicazione devo fare: è stato inviato il rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 1953, il quale rendiconto generale è stato trasmesso con la relazione della Giunta al Presidente della Commissione alle finanze. La relazione della Corte dei Conti accompagnatoria è stata trasmessa al Consiglio, questo in base all'art. 79 delle Norme di attuazione n. 574, cioè la

Commissione alle finanze dovrà esaminarlo per portarlo alla approvazione del Consiglio.

Comunico che ho intenzione di convocare la sessione ordinaria per martedì 8, poichè questa settimana dobbiamo finire la sessione straordinaria, evidentemente spostiamo la sessione ordinaria in data 8. Sarà messa all'ordine del giorno la legge sull'ordinamento dei Comuni.

Propongo al Consiglio uno storno dall'art. 1 all'art. 2 — questa è una delibera interna del Consiglio — della somma di 1 milione per far fronte alla spesa dell'acquisto di una macchina per il Consiglio Regionale. Queste sono le comunicazioni. Adesso vorrei aprire la discussione se i Consiglieri sono d'accordo su quanto ho detto. Poi porrò in votazione. Nessuno chiede la parola? Il cons. Ceccon ha la parola.

PREVE CECCON (M.S.I.): Soltanto per le prime due sue comunicazioni, cioè la prima comunicazione, onorevole Presidente, per la seduta straordinaria di questo Consiglio. Lei ha detto che chi c'è si senta in dovere di intervenire. Vorrei dirle che così non dovrebbe essere; tutto il Consiglio deve essere qui; perchè mi pare che una visita del genere non si possa trascurare! O si parte dal punto di vista che il Consiglio viene riunito in seduta straordinaria per rendere omaggio al Presidente della Camera ed allora tutto il Consiglio deve essere qui, ma una cosa volontaria, con parte che vengono e parte che non vengono, non mi pare che sia da considerarsi. Per di più vorrei che riunisse i capigruppo per concordare con loro come tale cerimonia dovrebbe essere svolta. La seconda riguarda la inaugurazione della mostra Segantiniana. Mi pare che l'avvenimento sia di estrema importanza. Mi permetto far rilevare che il Consiglio mai è stato informato di quello che sarebbe avvenuto ad Arco, di come si intendeva organizzare questa mostra Segantiniana. Mi pare che il Consiglio Regionale a-

vrebbe dovuto o dovrebbe intervenire in forma ufficiale. Era questione di pensarci prima. Perché se proprio in queste manifestazioni di carattere nazionale il Consiglio Regionale è assente — lei mi può dire che può essere presente nella figura del suo Presidente — ma dovremmo vedere di conciliare tutte le questioni. Mi pare che l'assenza del Consiglio non sia una cosa bella. Quindi la preghe- rei di fare una riunione dei capigruppo per poter concordare.

**PRESIDENTE:** Va bene, sono d'accordo di fare così senz'altro. Per quanto riguarda la celebra- zione segantiniana evidentemente sarà formata u- na delegazione che parteciperà alla cerimonia. Ad ogni modo potremo concordare i particolari. Ho detto « seduta straordinaria » perchè non abbiamo ancora la conferma della venuta; se viene, eviden- temente convochiamo il Consiglio, viene fatta una convocazione come tutte le altre. Solo andrà all'or- dine del giorno un discorso e la comunicazione del Presidente del Consiglio e basta. Può darsi che lui risponda, può anche darsi di no. Per i particolari possiamo anche metterci d'accordo in una riunio- ne dei capigruppo.

Il Consiglio Regionale offrirà un rinfresco la sera a tutte le autorità regionali al Grand Hotel. Quindi abbiamo anche un calendario delle mani- festazioni. Comunque, ho creduto bene, anche per- chè è la prima volta che veniva, data l'occasione e che lui aveva espresso il desiderio di prendere contatto con il Consiglio Regionale, di invitarlo in maniera che prenda cognizione e conosca che c'è anche il Consiglio Regionale; è una partecipazione del Consiglio Regionale a quella nazionale. La per- sonalità del Presidente della Camera può sempre essere di aiuto in tante questioni, anche nei contra- sti e nei conflitti che possono sorgere fra la legi- slazione della Regione e quella dello Stato. Quin- di l'atto di omaggio al Presidente della Camera, accompagnato dal rappresentante del Senato, mi pa- re doveroso. Su questo faremo una seduta dei capi- gruppo.

Allora vorrei mettere in votazione con atto interno questo storno. Sapete che la suddivisione dei fondi del Consiglio è fatta con atto interno. Sull'ar- ticolo 2, avendo acquistato una macchina, abbiamo

superato di circa 700 mila lire la disponibilità dei fondi, mentre sull'art. 1 abbiamo maggiori possi- bilità. Penserei allora, se non avete niente in con- trario, di fare un prelievo dall'art. 1 per met- terlo a disposizione dell'art. 2; è una delibera- zione che prendiamo come Consiglio Regionale; se nessuno ha osservazioni, la metto in votazione. E' approvata all'unanimità.

Allora è stata fissata, oltre quella straordina- ria per domenica, per martedì 8 la sessione ordi- naria. Mandiamo gli inviti oggi con all'ordine del giorno la legge sull'ordinamento dei Comuni e quel- le che potranno essere ultimate prima di martedì. Perché c'è anche quella della delega alle Province; sabato la commissione si trova e potrebbe essere ultimata, c'è anche quella sul personale che la com- missionè potrebbe inviare.

Continua ora la discussione sul disegno di leg- ge n. 55: « Disciplina delle ricerche e delle colti- vazioni di idrocarburi liquidi e gassosi ». La discus- sione generale è in corso.

**PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.):** La Commissione legislativa ha preso in esame gli ar- ticoli aggiuntivi da inserire, proposti dai cons. Nar- din e Scotoni. In linea di massima la Commis- sione, a maggioranza di voti, è contraria all'inseri- mento di questi articoli per diversi motivi. Princi- palmente la Commissione è dell'avviso che si deve facilitare e alleggerire al massimo possibile la ri- cerca nella nostra regione e non frenare questa at- tività, come avverrebbe accettando questi articoli. In secondo luogo si deve tener presente che la ri- cerca nella nostra zona alpina è totalmente diffe- rente da altre zone; saranno probabilmente strut- ture minime, cosicchè non si dovrebbero applicare certi emendamenti qui proposti. La Commissione propone però alcune modifiche alla legge, emenda- menti proposti dalla Commissione che saranno poi discussi, emendamenti che sono stati accettati to- gliendo questi particolari dagli articoli proposti. Potrei dare lettura dei verbali delle due sedute della Commissione. Dunque la Commissione, con- vocata... (*legge i due verbali della Commissione*).

**PRESIDENTE:** Nella discussione generale chi chiede la parola?

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):**  
Il Presidente della Commissione ha già riferito dell'esame minuzioso che è stato fatto sugli emendamenti presentati dai cons. Scotoni e Nardin. Mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale, anche per una doverosa risposta all'intervento del cons. Scotoni ed anche all'intervento del consigliere Nardin.

Mi permetto di ricordare che già nella discussione del bilancio del 1954 e poi nel bilancio 1955 annunciai che la Regione, tramite l'Ufficio minerario, ed in particolare l'ing. capo Oss Mazzurana, stava compiendo studi sulle strutture geologiche della Regione per individuare eventuali possibilità di ritrovamenti di idrocarburi. Dopo accurati e diligenti ed intelligenti studi l'ing. Oss Mazzurana arrivò alla conclusione, che in analogia a quanto era stato trovato in orizzonti del mesozoico sia nei Pirenei, in Germania e in modo particolare in Sicilia, forse anche nella nostra Regione si poteva fermare l'attenzione su qualche caratteristica geologica delle nostre montagne per vedere se c'era la possibilità di trovare qualche giacimento di idrocarburi. In seguito a questi studi il Presidente della Giunta Regionale ha cominciato ad interessare le società che si dedicano a questi lavori ed in particolare l'AGIP, la Montecatini, e qualche altra. Dopo notevoli resistenze vi fu la possibilità di attirare l'attenzione di queste imprese industriali; resistenze che erano date da una valutazione diversa fino allora corrente del nostro terreno geologico. Infatti la letteratura in materia si esprime in senso negativo sulle possibilità di ritrovamenti in rocce simili alle nostre. L'AGIP nel 1955 iniziò i suoi studi a carattere superficiale geologico, seguiti dopo quasi due anni di ininterrotti rilievi sul terreno, da studi a carattere sismico, prove geo-sismiche, fatte alcuni mesi fa, e tutto questo complesso diede da sperare; non voglio usare le frasi del dott. Scotoni, che dice scetticismo o ottimismo; non sono nè per l'uno nè per l'altro, non vorrei essere nè scettico nè ottimista, ma credo che la via da seguire sia quella di continuare con un certo impegno a cercare; per quali motivi? Prima di tutto perchè è nostro dovere cercare di sfruttare tutto quello che è possibile sfruttare, e poi perchè francamente pos-

siamo dire che questo ci è costato solo un impegno amministrativo ma non finanziario, quindi alla Regione male non ne può venire e credo che anche dal solo studio si possa portare un certo beneficio agli studi generali che sono in corso in Italia. La AGIP è la prima che è arrivata a delle conclusioni, non naturalmente definitive, chè si è sempre in fase di ricerca e questo non dobbiamo dimenticarlo, conclusioni che permettono di arrivare a predisporre il lavoro di perforazione di un pozzo che richiede un impegno finanziario di parecchie centinaia di milioni. Spero che fra non molto l'AGIP cominci la vera e propria perforazione.

Ci sono state, ormai tutti lo sanno, delle cose da chiarire con la società Edison, cose che era necessario fossero chiarite per una certa garanzia agli impianti idroelettrici notevoli che esistono in quella zona. Tutto è stato fatto, è stato chiarito, e adesso la società inizierà i suoi lavori. Le prove sismiche hanno dato risultati buoni, non hanno dato una frase, non hanno detto nei loro diagrammi, queste prove, non hanno detto la certezza di trovare, hanno detto che vi è una conformazione, una natura geologica del terreno in Italia, per cui si può ritenere che dei giacimenti ci siano. E' stato rilevato anche nella relazione che tutto quello che è stato predisposto non viene ad annullare una certa probabilità di non riuscita, e ciò perchè nella nostra Regione, come ho detto prima, siamo in condizioni geologiche un po' sfavorevoli per la natura del terreno molto tormentata.

La legge che stiamo esaminando è il frutto del lavoro di qualche anno, fatto dall'Ufficio minerario e seguito attentamente dalla Giunta Regionale, dopo aver esaminato la legislazione sia italiana in materia, ed in particolare quella della Regione siciliana e quella di altri Stati europei ed anche fuori dell'Europa. Nella relazione infatti si fa cenno, per quel tanto che era possibile in una relazione che precede una legge, si fa cenno a questa legislazione. Dopo la preparazione del disegno di legge si è passati all'esame del Consiglio delle miniere, come previsto dalla legge sulla costituzione di detto organo. Il Consiglio delle miniere ha espresso il suo parere, ha chiesto delle modifiche, che sono state esaminate ed accolte e la Giunta Re-

gionale ha approvato la legge. La legge è stata inviata al Consiglio, esaminata dalla Commissione, la Commissione all'unanimità la ha ritenuta meritevole di approvazione ed è venuta all'esame in Consiglio. Qui ci siamo trovati di fronte ad un fatto nuovo, alla presentazione di una serie di emendamenti che per la prima volta vediamo, in un disegno di legge; praticamente ci troviamo di fronte ad un altro disegno di legge. Ora ho esaminato, la Giunta ha esaminato con molta attenzione gli emendamenti ed ha ritenuto che circa due terzi siano emendamenti che potrebbero senz'altro essere sottoscritti anche dalla Giunta Regionale, ma per la loro impostazione portano ad una disposizione completamente diversa da quella che noi abbiamo dato al nostro disegno di legge.

Quindi in particolare è molto difficile far entrare quegli emendamenti in altri articoli nostri. In più è stato rilevato che moltissimi emendamenti ripetono, riportano le norme della legge nazionale 1443 che abbiamo già richiamato nel primo articolo del nostro disegno di legge.

Ci sono poi degli emendamenti di sostanza, cioè delle modifiche vere e proprie all'impostazione della nostra legge, e qualcuna la posso citare: per esempio, quella della classificazione delle aree coltivabili, quella della pubblica gara nella concessione delle aree; quella che riguarda il canone da 1500 a 10.000, quella della valutazione del grezzo e qualche altra che in questo momento non ricordo. Per quanto riguarda la classificazione delle aree, devo subito rilevare che la Giunta Regionale non intende accettare questo emendamento, perchè non ravvisa nella nostra natura geologica una possibilità di arrivare ad una classificazione di aree coltivabili. Siamo alla primissima ricerca. Se, ciò che non è possibile perchè l'ufficio tecnico lo esclude già in partenza, ci fossero queste ragioni, non ci sarà nessun motivo perchè non si faccia una modifica alla legge e si dichiarino le aree coltivabili. Così la pubblica gara. Lo si dice nella relazione, c'è in qualche Stato, anzi in uno nell'America, dove si arriva alla pubblica gara. Ma siamo in terreni dove già si sa che il petrolio c'è, basta fare i pozzi, è questione di farne otto buoni e due negativi. Quindi c'è l'alea dell'incertezza che noi abbiamo di non

trovare niente. La questione del canone è relativa, abbiamo proposto un canone di 1500 invece di 10.000 alla nostra estensione di coltivazione. La nostra estensione di coltivazione coincide con quella di ricerca. Ora diciamo a chi cerca che può continuare a cercare finchè trova senza interrompere il permesso di ricerca per dare la concessione limitatamente ad un quarto dell'area data prima in permesso di ricerca.

Veniamo così a stabilire una superficie superiore a quella che stabilisce Scotoni nel proprio disegno di legge, quindi è giustificato da parte sua un prezzo superiore in quanto è minore la superficie concessa. Per la valutazione del grezzo, detto nell'articolo che tratta delle Royalties, noi accogliamo la proposta di una migliore formulazione e di un concetto anche diverso che riteniamo più utile per la amministrazione. L'art. 14 al secondo capoverso diceva: « Il valore dell'aliquota del prodotto, quando corrisposto in denaro, è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto ». Una migliore formulazione potrebbe essere questa, che è stata presentata come emendamento alla Presidenza del Consiglio, e cioè: « Il valore dell'aliquota del prodotto, quando corrisposto in denaro, è determinato in base ai prezzi di mercato correnti a bocca di pozzo, salvo i necessari conguagli in relazione alle caratteristiche del prodotto stesso ».

E' senza dubbio, per la nostra amministrazione, migliore questa formulazione. Come è già stato detto dal Presidente della Commissione, ci sono altri emendamenti che verranno poi illustrati in sede di discussione degli articoli, articolo per articolo e che sono stati accolti. Per quanto riguarda altre osservazioni fatte da Scotoni, come quella riguardante i proprietari del fondo, devo rilevare che pur non volendo con questa legge innovare completamente quanto è già detto nella legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, è stata nell'art. 13 inserita una frase che è senza dubbio più favorevole per i proprietari dei fondi di quanto non sia normalmente la legge per le espropriazioni; infatti all'art. 13 è detto — l'art. 13 o un altro — è detto così che in caso di mancato accordo fra il pro-

prietario e la società decide la Giunta Regionale.

SCOTONI (P.C.I.): Art. 15, secondo comma.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): E' il 15, grazie. In caso di mancato accordo fra le parti interessate, la decisione circa opere da eseguire e l'eventuale risarcimento dei danni è presa dalla Giunta Regionale. Mi pare che sia per noi un certo elemento di garanzia a tutela dei coltivatori dei fondi. La nostra legge si basa soprattutto su quel principio già enunciato prima, che è detto già ripetutamente nella relazione, di incoraggiare il più possibile i ricercatori, siamo in un terreno povero, nessuno esclude questo, anzi tutti ammettono addirittura che sia sterile. Avete presente quell'opuscolo che è stato distribuito ad opera del prof. Andreatta, dove si esclude la possibilità di ritrovamenti di idrocarburi, e altri pareri di altra gente? Noi siamo di parere diverso, che la possibilità di ricerca ci sia, e che ci sia anche qualche probabilità, ma a queste condizioni non dobbiamo noi cercare di favorire in tutto e con tutte le nostre forze le ricerche? Io dico di sì, quindi è utile per noi non porre delle limitazioni, ma favorire il più possibile. Se domani i risultati saranno superiori a quelli che speriamo, modificheremo la legge e vedremo di adattarla alla realtà di quel momento.

Nella stesura è stata seguita un po' la legge siciliana ed un po' la legge nazionale, per quanto la legge nazionale è più moderna di quella siciliana e può essere in qualche articolo più confacente ai nostri desideri.

Scotoni dice che la legge è difettosa dal punto di vista tecnico - giuridico; può darsi. Ognuno quando fa qualche cosa crede di aver fatto il meglio, noi crediamo di avere fatto una cosa abbastanza buona. Voi credete di avere fatto una cosa buona? Non è qui la discussione. Ho detto in precedenza che ammetto che la vostra impostazione possa essere migliore, ed allora bisogna presentare un altro disegno di legge e discuterlo come disegno di legge a parte, non come emendamenti, perchè 40 o 50 emendamenti vuol dire buttare la legge per aria. Ci sono delle prescrizioni tecniche nella nostra legge, sono praticamente quelle previste dalla legge siciliana e dalla legge nazionale; prescrizioni tecniche che voi avete ommesso ed avete ritenuto di far

bene, perchè la tecnica evolve continuamente, si modifica, si perfeziona e forse queste prescrizioni fra poco non saranno neanche più adatte, credo che si possano lasciare e non nuocciono. A giudizio dei tecnici, ci sono altre leggi e prescrizioni che se valgono oggi, possono valere per qualche anno tranquillamente.

Un'altra osservazione di merito è quella della durata della concessione. Nella proposta nostra la durata può essere dai 20 ai 30 anni, come nella legge siciliana; nella legge nazionale è di 20 anni, rinnovabile poi per altri 10 anni. Noi abbiamo con la nostra legge previsto anche la possibilità di rinnovo della concessione, questa può essere ritenuta un'agevolazione; va bene sarà un'agevolazione, sono contento che sia un'agevolazione, è quello che volevamo fare, non è però una limitazione per la amministrazione regionale, in quanto l'amministrazione regionale può concedere proroghe e può non concederle. Se fra 30 anni chi viene dopo di noi riterrà opportuno sfruttare direttamente i pozzi, che speriamo ci siano, lo farà, nessuno glielo vieta, la legge almeno non glielo vieta. Per quanto riguarda l'estensione dei giacimenti, altra osservazione veramente importante, che può arrivare, dice Scotoni, secondo quell'accenno che c'è nella relazione, addirittura fuori della legge, non è così nella nostra legge, è l'accenno fatto nella legge per dire che nelle legislazioni straniere arriviamo ad essere più generosi di quello che siamo noi; la legislazione francese, dove il petrolio c'è più che nel Trentino - Alto Adige, è molto più generosa, non solo per quanto riguarda il deserto africano, ma anche per quanto riguarda il territorio nazionale francese. La legislazione francese arriva addirittura ad andare oltre il permesso di ricerca, noi restiamo nel permesso di ricerca. In pratica succede che quando si comincia a trovare si darà la concessione per quella parte ed il ricercatore dovrà continuare a cercare anche nel resto del comprensorio avuto come permesso di ricerca.

Il cons. Nardin ha fatto un lungo intervento per chiedere se noi abbiamo tenuto presente che esiste in Italia l'E.N.I., che si dedica con particolare cura ed attrezzature veramente moderne ed all'altezza del compito per ricerche del genere, e se ab-

biamo previsto qualche agevolazione speciale. Abbiamo tenuto presente l'E.N.I. o l'A.G.I.P., è la stessa cosa, e questo è abbastanza chiaro dal fatto che il primo a cercare è stata proprio l'A.G.I.P., è stato l'E.N.I. e hanno fatto e sappiamo che cosa hanno fatto, e sono quelli che continuano a cercare. Anche la Montecatini cerca, non è ancora arrivata alla fase dell'E.N.I. Qui siamo davanti a due concetti diversi. Il concetto del cons. Nardin è quello di favorire questi enti finanziari, statali o altro. Il concetto mio personale, e credo anche quello della Giunta, è un po' diverso. Sono felice che cerchi l'E.N.I., contentissimo, infatti siamo stati noi ad andare dall'E.N.I. a pregare che vengano a cercare, favorire, aiutare e non abbiamo mai avuto contrasti, però credo sia utile mantenersi davanti a condizioni di parità. L'iniziativa dell'E.N.I. deve essere messa a confronto dell'iniziativa di altre società, a medesime condizioni, e non vedo perchè ci debbano essere condizioni di privilegio per l'E.N.I. L'E.N.I. faccia tutto quello che deve fare, gli altri facciano ugualmente coi medesimi strumenti legislativi. Questi sono concetti diversi ma non credo che vadano male per stimolare la ricerca nel campo nostro.

C'è poi la questione degli oleodotti; è prevista nella legge anche una disposizione che disciplina lo esercizio delle condotte del grezzo. Mi pare che in particolare oleodotti per altri nel nostro caso non si debba prevedere, o non sia utile prevedere adesso, perchè siamo ancora nella prima fase e ci sarà l'eventualità o in altre disposizioni di legge o in altri regolamenti di migliorare e perfezionare tutta la materia. Il fondo per le opere pubbliche per i paesi più poveri; dice Nardin: è necessario o sarebbe utile disporre del ricavato di queste coltivazioni, mettendo in un fondo che dovrà servire a questo scopo. Ma veramente sono il primo ad accogliere questa richiesta, ma mi pare che abbiamo un bilancio regionale; se verrà fuori qualche cosa da queste ricerche, va nel bilancio regionale che trattiamo tutti insieme, ed in quel bilancio diremo che diamo ai lavori pubblici per le zone depresse qualche cosa di più, vedrete che il sottoscritto sarà senz'altro d'accordo, e credo anche gli altri.

Mi pare che grosso modo forse ho risposto a tutte le osservazioni, almeno le principali, che sono

state fatte e mi riservo di intervenire nei vari articoli quando si discuteranno poi anche gli emendamenti.

SCOTONI (P.C.I.): Voglio anzitutto dire che mi ritengo largamente ripagato per il modesto sforzo che ho fatto per cercare di infarinarmi un po' sull'argomento già per il fatto che sia stato accolto quel principio sul prezzo del grezzo. Già mi sentirei contento solo per questo fatto, perchè se domani potesse essere fatto un rinvenimento e la Regione potesse avere qualche grana di meno mi accontenterei. Ma tuttavia sarei stato più contento se anche altre cose fossero state accolte e da parte mia, parlo a titolo personale in questo momento, piuttosto che dopo ritornare sui singoli emendamenti e fare delle lunghe illustrazioni, necessariamente frammentarie, tanto più che parecchi di questi sono intimamente legati l'uno all'altro, penso che sia meglio dire un po' adesso in discussione generale le osservazioni, ribadirne qualcuna, qualcuna modificarla sulla base delle discussioni che sono state fatte in questi giorni in Commissione, per poter poi procedere più rapidamente nell'esame dei singoli articoli.

Intanto vorrei dire una cosa, ribadire una cosa che avevo già detto altre volte. L'Assessore ha detto: credete che le vostre proposte siano più buone? Sono proposte in senso tecnico, le ho firmate perchè possano essere prese in considerazione, ma ripeto che non è roba mia, di mio vi ho messo solo la parola « Giunta Regionale » al posto di « Ministero dell'Industria », non voglio appropriarmi di quello che è di altri, specialmente quando questi altri non hanno niente da dividere con me, neanche dal punto di vista ideologico, perchè il prof. Piccardi non è certo dell'ideologia alla quale io mi sento vicino... Anzi vorrei cogliere l'occasione, se mai dovesse venirci alle orecchie, per scusarmi per l'inadeguatezza con la quale saprò difendere una cosa che, secondo me, ha fatto molto bene, almeno dal punto di vista tecnico. Quindi non difendo qualche cosa che, secondo certi aspetti, è un mio figlio del quale sono padre in parte anch'io, difendo una proposta che a leggere mi sembra buona e non ne faccio una questione di firma o di paternità.

Come è già stato detto, c'erano due tipi di osservazioni. Una forma che sembrava più organica delle norme. Ad esempio non credo che sia bene, quando c'è un articolo della legge del 1927 che disciplina una certa situazione, recepirne una parte, l'altra non recepirla in quanto c'è lì; insomma, una certa disposizione o si riproduce in toto nella legge regionale, oppure si fa senz'altro un riferimento. Perché altrimenti domani l'interprete può dire: questi hanno riportato quattro righe su otto, vuol dire che le altre quattro non gli andavano, le altre quattro che sono intimamente legate e connesse. Così, per quanto riguarda una maggiore precisazione degli istituti; il mettere norme comuni ai due istituti sotto uno stesso comma non significa confondere, tutt'altro; significa che ad un certo momento in un articolo si precisa che cosa è il permesso di ricerca, in un altro articolo si definisce che cos'è la autorizzazione alla coltivazione di un giacimento, cosa che nella legge presentata dalla Giunta c'è ma sparsa in due - tre articoli che bisogna andare a cucire insieme e riassumerli.

In particolare sulle questioni di forma rimango dell'opinione che, tralasciando le singole soluzioni di carattere politico - amministrativo, è evidente che sulla superficie da assegnare allo scopritore del giacimento, tutte le opinioni sono di merito: a me può sembrare sufficiente dare un quarto, ad un altro la metà, a un altro è necessario dare tutto, a qualcuno dare di più di quello che era il permesso di ricerca. Qui è merito, valutazione di opportunità; vi sono però cose dove non si va più in valutazioni di merito ma di tecnica. Per esempio la questione della dichiarazione di coltivabilità. Faccio un esempio perchè dover ripetere tutto quanto singolarmente mi parrebbe troppo lungo. A me sembrava una cosa ovvia e giusta che ad un bel momento sorgesse quel caso così improbabile di un affioramento spontaneo; in base a questa legge al coltivatore non può essere dato il permesso di coltivazione, prima bisogna dare il permesso di ricerca per quello che ha già trovato. Forse sugli idrocarburi liquidi la cosa può sembrare talmente ipotetica da non dover essere presa in considerazione. Per gli idrocarburi gassosi la cosa è diversa. In Vallarsa vi ricordate quando facevano la galleria? A un bel mo-

mento trovarono il metano. Almeno questo si lesse sui giornali dell'epoca.

Supponiamo che domani Aldeno, per dire il primo Comune che mi salta in mente, fa un pozzo, comincia a venire su il metano — da qualche parte è successo, non nella nostra Regione, ma da qualche altra parte è successo — il ricercatore viene dalla Regione e dice: mi viene su il metano, vorrei utilizzarlo. La Regione, con quelle disposizioni che si è data in questa legge, non lo può fare; deve, in un primo tempo o dire che l'articolo dice così ed invece il bonsenso suggerisce diversamente, oppure deve prima dargli il permesso di coltivazione e quello deve presentare il piano di lavoro per scoprire quello che ha già scoperto, e dire: farò tanti pozzi qui e dà per quello che ho già scoperto; ed in un secondo tempo, quando ha avuto il permesso di ricerca, manderà una raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale dichiara di aver trovato quello che tutti sapevano che aveva trovato già tre mesi prima, ed allora gli potrà essere dato il permesso di coltivazione!... Può darsi che non succeda, ma se questo dovesse avvenire non poteva essere utile e comunque non nuoceva inserirlo nella legge, perchè si prevedeva il caso che un'area potesse essere dichiarata immediatamente coltivabile, prima che fosse stato oggetto di permesso di ricerca e di ritrovamenti in conseguenza del permesso di ricerca, quando in ipotesi si siano trovati gli idrocarburi e allora si passa dalla fase della ricerca a quella della coltivazione, oppure quando ci siano gli indizi che l'amministrazione regionale ritenga sufficienti, a concedere, ad autorizzare la dichiarazione di coltivabilità; dipenderà dall'amministrazione dire: non abbiamo elementi, non lo facciamo.

Terza ipotesi, quando ci sia una domanda di un gruppo o di un privato o di una società, la quale dice: « senza prima chiedere il permesso di ricerca domando il permesso di coltivazione ». Avverrà questo? Dipenderà dalle previsioni, dalla conoscenza tecnica, dalle notizie che potranno avere.

E' una cosa impossibile! Ma allora non ci sarà nessuno che farà questa domanda, perchè la gente non fa domande per spendere i soldi e pagare le tasse alla Regione per il gusto di farlo. Poi in fondo che ci sia o non ci sia non è che per me implichi una grave deficienza da parte della legge, era un

miglioramento modesto ed ipotetico finchè volete perchè forse l'occasione non si verificherà mai, ma che mi pare non poteva dare fastidio alcuno; forse c'è una certa forma di resistenza così ad accettare anche delle cose formali. Se mi correggono una cosa, se mi dicono che scrivendo ho tralasciato un accento, dirò grazie, non cercherò di fare una discussione per dire che l'accento si può anche non mettere, ma dipende forse anche dal carattere delle persone!...

Continuità della superficie: qui è stata accolta. Effettivamente era stata tralasciata una frase della legge nazionale, la quale avrebbe mandato all'aria tutta la discussione, tutti i ragionamenti che sono stati fatti per stabilire che un'area deve avere certe caratteristiche, che cioè la larghezza minima e la lunghezza massima devono essere in rapporto di 1 a 4, dimenticandosi di inserire la frase che le concessioni contigue vengono considerate come una sola, perchè altrimenti veniva fuori che io invece di fare un'unica domanda che non corrisponde a queste caratteristiche, facevo tanti pezzettini e come con un mosaico si può fare un quadro, così potevo cercare di seguire tutte le sinuosità del terreno che era una cosa contenuta nella legge nazionale ed è stata risolta. Sulla coltivabilità ho accennato; il problema del passaggio alla Regione della attrezzatura della miniera mi si dice che è inutile.

Io persisto a credere che questa disposizione per lo meno non avrebbe nuociuto, e forse avrebbe facilitato le cose. Perchè sostenere domani che le pertinenze della miniera dovranno passare alla Regione, perchè nella legge del 1927 c'è questa disposizione a favore dello Stato, può essere una forma di interpretazione probabilmente anche accettabile, tuttavia è un'interpretazione. Avrei preferito invece un bell'articolo che lo dicesse chiaro e tondo e che non si potesse discutere; che nessuno domani potesse venire a dire: ma lì in fondo si parla dello Stato e qui si parla della Regione, e bisognerà cominciare a dire che la Regione è subentrata allo Stato perchè l'articolo tale dello Statuto dice questo, e fare una discussione. Invece sostituendo la parola « Regione » alla parola « Stato » si toglieva buona parte delle obiezioni gravi per tirare a lungo; sapete che certe volte queste società, e lo sappiamo in materia idroelettrica, sostengono delle

questioni palesemente infondate per tirare avanti, perchè ogni giorno, ogni mese, ogni anno che passa è tutto di guadagnato. Ed allora offrire meno appigli mi pareva una cosa utile.

Adesso si passa un po' alle questioni invece di sostanza: del rapporto fra la superficie del permesso di ricerca e la superficie del permesso di coltivazione. A me è sembrato che vi sia una certa contraddittorietà fra quanto viene affermato nella relazione e quanto viene disposto nella legge. Nella relazione si dice praticamente che le zone coltivabili saranno quelle del fondovalle, perchè uno non potrà andare in cima ad una montagna a scavare pozzi, quindi solo superfici modeste e limitate, strette ed allungate; si dovrebbe supporre allora come conseguenza il tentativo di ridurre le aree, invece queste ora vengono enormemente dilatate.

Per esempio i permessi di concessione nella legge nazionale potranno avere una superficie quadrata o rettangolare, e sempre il rettangolo dovrà essere nel rapporto di 1 a 4 tra altezza e lunghezza, di 5 km. per 6, per esempio, di 30 kmq. Lo Stato va a prendersi la striscia di un chilometro tutto intorno, qui c'è una larga facilitazione; quella striscia non viene presa dalla Regione, viene lasciata al concessionario, e si arriva ad ammettere la possibilità di aree che abbiano 40 km. per 12. Ora da 5 e 6, a 40 per 12, da 30 chilometri quadrati a 500 chilometri quadrati quando si sa che per di più la disponibilità di aree coltivabili sarà enormemente ridotta da quella sul piano nazionale, mi pare eccessivo. D'altra parte ho sentito affermare che c'è un unico caso in cui si proceda ad accordare solo una parte della superficie di ricerca al ricercatore fortunato che abbia rinvenuto il petrolio: è lo Stato di Alberta nel Canada e sembra uno Stato cattivo, forse perchè ha la polizia con le giubbe rosse, fa un po' di confusione, ma guardate che non è solo lo Stato di Alberta. La legge petrolifera fondamentale degli Stati Uniti d'America, che a quanto mi consta sono i maggiori produttori di petrolio del mondo, la legge fondamentale è la National Oil and Lising Act del 1920 (*legge*), la quale successivamente è stata modificata per, come dirò, il modificarsi della situazione, ma in un primo tempo al fine di incoraggiare le ricerche nelle zone geologicamente ignote o poco note, prevedeva che il ricercatore che

avesse scoperto un giacimento entro l'area del proprio permesso, aveva il diritto di ottenere la concessione sul 25 per cento dell'area a sua scelta, purchè la superficie di quella area fosse compatta, cioè non andare a prendere un chilometro quadrato di qua e due chilometri quadrati là, a sua scelta, a suo piacimento e limitava invece, e qui mi sembra cosa più giusta, limitava le Royalties, che erano limitate al 5 per cento. Perchè questo poi è quello che veramente incide. Non penso tanto al resto che è un po' un colpo di fortuna. Se si parte dal presupposto che possano esistere sì dei giacimenti, ma che questi giacimenti siano molto limitati, come superficie e probabilmente come entità, perchè la struttura fratturata ecc. non ha consentito la permanenza o l'accumulazione di grossi giacimenti, allora mi sembra più giusto di dire: tu puoi darsi che trovi petrolio, lo tiri fuori per uno, due, tre anni e a un certo punto non lo trovi più, quindi le tue spese di ricerca, di impianto, di attrezzature, devono essere ammortizzate in un periodo di tempo più breve di quanto non avvenga normalmente, e allora io esigo qualche cosa di meno. Non ti do un'area più grande, che poi in fondo in fondo o sarà produttiva, e allora potrebbe esserci un eccessivo premio, o non ci sarà niente e allora avremo fatto un regalo che non vale niente.

Mentre invece, sempre per la legge americana, gli sfruttamenti su strutture geologiche conosciute attribuiti con il sistema della pubblica gara, duravano 5 anni ed avevano il 12 per cento della concessione; negli ultimi anni sono state abolite alcune condizioni di favore che erano state fatte per le strutture geologicamente meno conosciute. In alcuni Stati produttori come il Texas, la Louisiana, vengono adottate aste pubbliche persino per concedere i permessi di ricerca. Un altro Stato, grande produttore, il secondo Paese produttore del mondo, il Venezuela: la legge degli idrocarburi, che è del 13 marzo 1943, prevede aree con superficie di 10 mila ettari, per i permessi di ricerca, e chi ha trovato il petrolio di questa area può tenere il 50 per cento dell'area che ha avuto come permesso di ricerca per la coltivazione. Quindi anche qui viene adottato lo stesso sistema; non siamo solo di fronte ad uno staterello che ha anche un nome così strano come lo Stato di Alberta, che non si sa da chi è

governato e come si comporta, ma ci troviamo di fronte a due Paesi fra i maggiori produttori del mondo.

Non starò a dire che negli Stati Uniti per ottenere un permesso, occorre una minuziosissima documentazione, informazione, proprio per ovviare alla possibilità che ci siano accaparramenti, perchè, quando vanno all'estero le grosse società americane fanno quello che vogliono ma nel loro Paese hanno cercato di mettere dei freni molto forti e molto rigidi. Quindi non era qualche cosa di nuovo, di inusitato, ma qualche cosa che ha fatto la sua esperienza nei più grandi Paesi produttori del mondo.

Un'altra questione di sostanza che pure mi spiace non sia stata accolta è quella della pubblicità. L'altra volta ho segnalata la potenza, la spregiudicatezza con la quale si muovono questi grandi complessi, e a questo si può cercare di mettere freno soltanto dando la più ampia pubblicità, facendo leggi quanto più precise che non lascino margini, che non consentano apprezzamenti, perchè è tale la potenza di questi complessi, se non vi sono barriere molto esatte e forti, che facilmente vengono travolti. Così avrei proposto dei termini, delle motivazioni, e tutta questa parte non è stata accolta. Non voglio scoprire perchè...

Infine viene il problema della limitazione nel tempo che, secondo me, è ancorato a due cose. Una, anche in questo caso, alla discrezionalità dell'amministrazione. Non si possono prevedere dei permessi che poi, attraverso una proroga o un'altra, vengono più che raddoppiati, senza cercare di dettare delle disposizioni minute, decise. I 25 anni che prevede la legge nazionale sono meno di 20, perchè i due terzi di 20 più 10 sono qualche cosa di meno, mi parevano più che sufficienti qualora vi fosse stato qualche rinventore più fortunato per consentirgli di rifarsi delle spese. Vorrei andare a vedere che cosa hanno investito in Sicilia i ricercatori e coltivatori di quei giacimenti e vedremo che non sono cifre colossali. Credo che una modesta centrale idroelettrica nella nostra regione, una vera centrale, preveda un investimento superiore a quelli fatti in Sicilia. Si viene a dire che nel bilancio regionale siciliano ci siano 5 miliardi di Royalties, che grosso modo questo corrisponda a metà di quello che guadagnano le società. Quindi voi capi-

te che 5 miliardi all'anno per delle spese che probabilmente non raggiungono in 5 anni, le spese di ricerca e di investimento, una tale quota, diano la possibilità nel giro non di 70 anni, ma nel giro di meno di 25 anni, di ammortizzare rapidamente i capitali investiti.

Per quanto riguarda i danni non mi pare che nell'art. 5 vi sia la risposta alle nostre osservazioni. Per questo motivo: perchè l'art. 5 prevede non il pagamento del suolo espropriato, occupato, ma gli eventuali danni che può soffrire l'agricoltura del soprassuolo in conseguenza dello sfruttamento. Per esempio ad un bel momento ci sono perdite di acque saline, di acque impregnate di petrolio che vanno a finire nella campagna sottostante, è ovvio che là bisogna pagare i danni, ma non è qualche cosa di svincolato dall'occupazione, dalla legge delle espropriazioni, ed è per quello che trova giusto collocamento qui anzichè nella legge sulle espropriazioni. Quindi prendo atto dell'esistenza di questo articolo; prendo atto che si è cercato di venire incontro a quei danni che non rientravano nella legge sulle espropriazioni, attraverso una procedura forse più soddisfacente e più sbrigativa per il danneggiato, di quella che avrebbe dovuto seguire se avesse dovuto rifarsi alla legge normale, che regola la materia del danno e della rifusione del danno; ma è una cosa diversa da quel tale tipo di danno che deriva dalla totale o parziale espropriazione del proprio territorio.

Con questo per parte mia credo di aver detto quello che in sostanza avevo da dire. Finirò con una raccomandazione: cercare se possibile di ripensare a qualche cosa prima che sia troppo tardi; non aspettare un'esperienza pluriennale, ma rifarsi un po', andare a vedere più da vicino qualche legislazione straniera, qualche legislazione nazionale. Si parlava ad esempio delle prescrizioni tecniche ecc. Io vedo qua il disciplinare che è stato fatto per la Sicilia. In esso addirittura ad un certo momento si sono accorti anche loro degli errori che sono stati fatti, perchè non sono stati fatti, perchè ai nostri amici siciliani manchi la capacità di vedere, anzi sappiamo che ne sono molto dotati, ma probabilmente per inesperienza. Ecco quella tale questione della tramutazione del grezzo in prezzo; quando sono andati a fare il disciplinare l'hanno ben cer-

cato di vagliare! Per esempio sono andati addirittura a dire che il prezzo di cessione sarà calcolato sulla base della quotazione apparsa nello stesso giorno sul... (*legge*).

Tutta una serie di disposizioni molto minute che dimostrano due cose: come l'esperienza abbia insegnato a loro diverse cose, la necessità quindi che anche da parte nostra si cerchi di adeguarsi. Sono ormai tanti anni che viene regolato, sfruttato il petrolio, cerchiamo di approfondire un po' di più questo argomento, specialmente dal punto di vista giuridico. Non vorrei che questo discorso suonasse, non dico come un rimprovero, ma una forma di poca fiducia nei confronti dei tecnici. Non tutti gli uomini sono Pico della Mirandola. Uno può essere un apprezzabilissimo tecnico, ma sul terreno giuridico avere lacune.

Queste volte si è visto che è meglio che un ministro dei lavori pubblici sia avvocato che ingegnere, perchè a un certo punto il tecnico viene preso dagli aspetti tecnici e non sa tradurre in termini giuridici quelle che sono le sue ottime intenzioni. Quindi a fianco dei valenti tecnici dei quali la Regione può disporre, cerchiamo di mettere vicino gente che sia in grado, sul terreno della formulazione giuridica, di far corrispondere i risultati alle intenzioni. Mi pare che il nostro Statuto sia un esempio lampante di come in certi casi la forma tradisce l'intenzione di chi ha predisposto una legge. Quindi non deve suonare offesa nè remora a nessuno. Si cerchi di esaminare taluni aspetti, specialmente quando si tratterà di fare il concessionario, perchè ricordo che per l'art. 10 si disse e si scrisse che erano andati dei valenti tecnici, eppure è venuto fuori purtroppo quello che è venuto fuori e la proposta di modifica che il Consiglio ha dovuto approvare ne è la dimostrazione.

Quindi su quella base si cerchi di far affiancare da persona di vostra fiducia, di vostro gradimento, il tecnico minerario e petrolifero anche dal tecnico giuridico, e questo a salvaguardia; perchè guardate che se per fortuna dovessero essere rinvenuti dei giacimenti di idrocarburi in misura apprezzabile, non crediate che saranno tutte rose, ci sarà un utile economico, ma avrete anche da lottare e da combattere contro della gente che vi farà sentire tutto il peso della sua spregiudicata potenza, ed

allora solo una legge, solo dei regolamenti, solo dei disciplinari di ferro potranno aiutare a respingere le pressioni e le rivendicazioni e le soperchierie, in qualche caso, che il monopolio anche in questa materia fa.

NARDIN (P.C.I.): Ho partecipato soltanto alla seconda seduta della commissione di cui faccio parte e devo dire che sono rimasto veramente impressionato dalla spregiudicatezza con cui certi argomenti a proposito di questo disegno di legge sono stati avanzati. Non starò qui a rifarmi a tutte le discussioni che sono avvenute in quella sede, ma qualcuna merita certamente un cenno, sulla quale naturalmente non si è soffermata la... copiosa relazione del nostro Presidente di commissione.

Noi abbiamo innanzitutto cercato di richiamare la cortese attenzione dei rappresentanti della Giunta e dei signori Commissari, sulla necessità di uniformare il più possibile alla legge nazionale, che è quella legge che è intervenuta dopo l'emanazione della legge sugli idrocarburi e da parte dell'Assemblea siciliana. Ci si è solo richiamati a questa legge quando si trattava di sostenere che nella legge nazionale non si faceva cenno a certe questioni e quindi dovevamo restare zitti anche noi. Quando si è cercato di dire che attraverso questo disegno di legge ci si potrà mettere in contrasto con alcuni principi stabiliti da questa legge nazionale in tema di idrocarburi si è detto che non occorre avere preoccupazioni. Alcune questioni mi pare che devono destare fin da ora in noi delle preoccupazioni. La legge nazionale stabilisce un limite per quanto riguarda la possibilità di avere in concessione aree coltivabili, stabilisce un limite di 80 mila metri quadrati in tutto il territorio nazionale. Noi non teniamo conto di questo, e non facciamo alcun accenno nella nostra legge; permettiamo domani di accumulare agli 80 mila ettari, limite nazionale, di accumulare anche altre aree coltivabili situate nella nostra zona. Questo mi pare in notevole contrasto con la legge nazionale.

In secondo luogo le concessioni: lo Stato dice che la concessione dura 20 anni, trascorsi due terzi di questo periodo lo Stato può rinnovare, a determinate condizioni, può prolungare la concessione

di altri 10 anni. Si arriva così alla somma di 24 anni. Noi facciamo un'altra cosa: consentiamo e prevediamo la possibilità di rinnovo che può essere veramente domani lesivo degli interessi della Regione. Si è cercato quindi di richiamarsi ad alcune questioni fondamentali poste dalla legge nazionale, ma, come dico, ci si è orientati piuttosto verso la legislazione siciliana o addirittura si è andati ad invocare come una specie di mito la legislazione francese sugli idrocarburi, sorta soprattutto per lo sfruttamento delle risorse del Sahara e si continua a dire che la struttura geofisica dell'ambiente nostro, del resto è del tutto diverso dalla pianura padana e della Sicilia, degli Stati Uniti e del Canada, e poi si va ad invocare una legislazione fatta per il deserto del Sahara, che è una situazione geofisica ed ambientale abbastanza diversa da quella locale!... Guardate che se leggete qualche trattato di legislazione estera in tema di idrocarburi, legislazione comparata, troverete che le lodi maggiori vanno alla legislazione degli Stati Uniti e del Canada, non a quella francese. La quale corrisponde a determinate esigenze; anche la legislazione del Medio Oriente corrisponde a determinate esigenze, situazione politica in cui si trovano quei Paesi, dove è necessario, per invogliare gli investimenti di vasti capitali, concedere molto, anche per la situazione di servaggio in cui si sono trovati e si trovano tutt'ora determinate zone nei confronti degli Stati Uniti, e soprattutto delle grosse società del cartello. Ma voi capite bene che è necessario offrire anche molto per invogliare forti investimenti di capitale in una zona poco tranquilla, almeno politicamente e da ogni altro punto di vista. Per cui le società che vanno ad investire nel Medio Oriente devono fare i conti sull'instabilità della situazione, perchè si può sparare o fare la guerra per un pozzo di petrolio, e si può fare la crisi per un pozzo di petrolio, e si fa la guerra per gli oleodotti del Libano. Quindi mi pare che gli argomenti portati in commissione a questo proposito abbiano veramente scantonato. Secondo me, si doveva uniformarsi con maggiore rigidità alla legislazione nazionale, e questo in buona parte non si è fatto.

Non si fa, ed a questo proposito vale la pena di citare anche la questione dell'E.N.I. In commis-

sione si è sentito addirittura fare delle previsioni catastrofiche circa gli effetti della legge approvata dal Parlamento in tema di idrocarburi; sarà la rovina d'Italia, perchè favorisce l'E.N.I., perchè le fasce che lo Stato si riserva intorno alle aree non superiori ai 3 mila ettari, le riserva per se stesso e quindi le passa all'E.N.I.; per questa ragione, per questo passaggio di aree coltivabili all'E.N.I. ne deriverà la rovina d'Italia, perchè le risorse petrolifere italiane non saranno adeguatamente sfruttate con tutte quelle conseguenze di carattere economico e sociale sulla nostra economia. Allora di fronte a queste argomentazioni si dovrebbe essere indotti a ritenere che in Sicilia le tre società estere che stanno controllando la situazione petrolifera di quella zona, abbiamo fatto fuoco e faville in tema di investimenti, produzione ecc. Quando in Parlamento c'è stata una lunga discussione sugli idrocarburi, è stato dimostrato con evidenza e chiarezza che in cinque anni da che operava la legge siciliana è stato investito dalle tre società straniere che operano in Sicilia, 1 miliardo e 200.000.000 nell'attività di ricerca. Non venitemi a dire che 1 miliardo e 200 milioni in Sicilia in cinque anni siano quella cifra tale che sta ad indicare come se non si dà in mano a questi monopoli o nazionali o stranieri le nostre risorse petrolifere, ne derivi il caos per la nostra economia nazionale! E' stata anche di proposito, per chi legge i discorsi di Malagodi e di don Sturzo, bistratta l'E.N.I., mi riferisco al Parlamento perchè lì sono avvenute discussioni senz'altro interessanti e attinenti alla legge che stiamo discutendo noi. E' stato detto come in Sicilia, soltanto in cinque anni, 44 pozzi erano stati perforati di cui 27 scavati da società legate al cartello e dei quali soltanto 10 in produzione, in 5 anni, mentre l'E.N.I. nelle zone italiane riservate alla pianura padana soprattutto, soltanto nel 1954 e '55 ha perforato ben 404 pozzi, di cui 271 produttivi, 119 sterili, 14 in corso di perforazione. Se poi leggete la relazione accompagnatoria dell'ultimo bilancio dell'E.N.I., troverete dei dati non tanto riferentisi all'E.N.I. ma all'opera di altre società che operano in Italia e all'estero, che dimostreranno effettivamente come l'E.N.I., pur essendo un ente con una forte partecipazione di

capitale statale, ha tuttavia dimostrato, a differenza di buona parte degli enti che vedono l'intervento dello Stato italiano, quella agilità, quell'audacia nelle ricerche, nei suoi lavori che effettivamente oggi con fatti ci fa constatare che la migliore soluzione dal punto di vista produttivo, economico e finanziario sarebbe quella di favorire al massimo questi enti anche nella nostra regione. Il comm. Gardella che *malagodeggia* ogni tanto, dice di no, ma me lo dovrà dimostrare con altri dati riferentisi all'Italia e non agli altri Paesi.

Ora, dire che noi abbiamo tenuto presente l'ENI perchè siamo andati a chiedere se voleva... apprezzo questo gesto della Giunta regionale che per quanto riguarda la zona di Mollaro è intervenuta presso l'E.N.I. e ha sollecitato l'intervento di questo ente presso l'AGIP, lo apprezzo; ma non mi si dica che si deve da un punto di vista di principio tenere in condizioni di parità l'ENI con le altre società, perchè dobbiamo tenere conto di tutto il processo produttivo da quando si ricava il petrolio fino a quando viene venduto come benzina o altri prodotti per uso industriale. Non basta tenere in condizioni di parità l'ENI per quanto riguarda la ricerca e la coltivazione, si tratta di favorire, se vogliamo favorire l'economia nazionale, favorire l'utilizzazione di questa materia prima energetica, di favorire l'economia nazionale con una diversa utilizzazione di quanto avviene da parte delle società straniere o con forte intervento di capitale straniero. Quando si ricava il greggio lo si deve portare alle raffinerie ed è lì che avviene tutto il processo economico oltrechè produttivo a cui si è riferito Scotoni nell'altra seduta, è lì che possono avvenire i giochi più strani, vale a dire il prodotto raffinato, se poi non viene posto sul mercato a disposizione della nostra economia a prezzi bassi e decenti, evidentemente a che cosa serve avere trovato il petrolio in Italia?

GARDELLA (P.L.I.): Non siamo mica noi a fare i prezzi decenti!...

NADIN (P.C.I.): Si tratta ancora dei primi passi, Gardella! Noi, premendo sullo Stato per una politica che porti ad un abbassamento dei prezzi della nafta e della benzina e così via, questo nostro

intervento può essere positivo nel tempo; anche se avremo il partito liberale contro a questo riguardo, potrà essere positivo nel tempo solo se l'ENI sarà rafforzato in Italia.

**GARDELLA (P.L.I.):** Ci valorizza!

**NARDIN (P.C.I.):** ... e lo Stato sull'E.N.I. potrà intervenire per far abbassare i prezzi al consumo di questi prodotti, ma lo Stato e la pressione che lo Stato potrà esercitare sulle società del cartello nazionale e straniero, così come possono apparire in Italia, sarà una pressione solo accademica, perchè sappiamo che se anche lo Stato interverrà su queste società per far abbassare in Italia i costi o cose di questo genere, questo intervento non potrà portare a risultati positivi, perchè lo Stato italiano oggi si trova impotente, data la sua politica, di fronte alle società del cartello che detengono parte notevole delle raffinerie del petrolio in Italia. Per cui ecco che anche da questo punto di vista a noi conviene, data anche la nostra struttura di regione autonoma sì, ma collegata con lo Stato dal punto di vista finanziario attraverso le norme del nostro Statuto di autonomia e tutta la vita che caratterizza i legami della nostra Regione con lo Stato, ci converrebbe anche in questo introdurre un sistema di favore nei confronti dell'E.N.I. Lasciamo andare per le ricerche, per le ricerche invogliamo chiunque, quando si tratterà di guadagnare aree per la coltivazione ecco che lì possiamo intervenire. Intervenire anzitutto riducendo, come fa lo Stato, le aree di coltivazione date in concessione a chi ha trovato il petrolio. Lo Stato prevede tremila ettari, noi prevediamo 5 mila ettari, siamo ancora più larghi, ma riservandoci le zone d'intorno che la Regione potrebbe dare in concessione all'E.N.I. per lo meno a parità di condizioni con altri, e le altre aree spezzettate metterle all'asta, per cui mi pare che da questo domani la Regione potrebbe ricavare un maggior utile da ogni punto di vista.

Ora naturalmente queste sono discussioni accademiche perchè ci troviamo di fronte a questa situazione di fatto. La Giunta ha il suo parere e non accetterà questo fatto anche se le posizioni esposte dall'assessore Turrini sono un po' deboli, perchè dire: intanto facciamo questa legge e poi la

cambiamo nel futuro, non mi pare la soluzione migliore. Sarebbe meglio attendere qualche mese e vedere se non sia possibile predisporre uno strumento più idoneo di questo. Non mi pare che qualche mese pregiudicherebbe l'interesse della Regione in tema di idrocarburi nel Trentino - Alto Adige. Ho letto con interesse tutto quello che è stato detto dalla stampa locale sulla legge degli idrocarburi, sentiremo dalle discussioni quanto interesse ha avuto il Consiglio a questo riguardo. Per cui queste proposte che sembrano rivoluzionarie, al Parlamento parecchi principi sono stati acquisiti da una maggioranza parlamentare, avanzare queste proposte mi pare veramente accademico in questa situazione. E' un grave difetto questo cercare di non favorire l'ENI e attraverso questo favorire di più la nostra economia regionale e nazionale e ricavare anche un maggiore interesse. Perchè dobbiamo lavorare, dobbiamo capire che l'intervento delle società straniere o che si camuffano da società italiane è quello di accaparrarsi le aree petrolifere e basta, fino a un certo punto ricavare il grezzo perchè indubbiamente in confronto al Medio Oriente i costi sono superiori in Italia, ma interessa per la strategia mondiale nel settore petrolifero accaparrarsi le aree. In Bulgaria fino a pochi anni fa ho potuto constatare questo, che fino all'ultima guerra petrolio in Bulgaria non se ne ricavava, eppure le risorse c'erano, perchè c'era l'interesse con la regina Giovanna di Savoia e con re Boris e i loro dignitari di non far sfruttare le risorse petrolifere bulgare, e questo in cambio di un quid che le società inglesi e francesi che operavano in Romania, davano al governo bulgaro, per cui la Bulgaria acquistava il petrolio fuori, eppure lo aveva in casa. Questo corrispondeva ad un certo interesse. Scomparsi quei signori, il petrolio si ricava oggi in Bulgaria, che può esportare petrolio. Quindi si deve capire l'interesse strategico della società Montecatini e di altre società che si camuffano da società italiane, e sono americane. Dobbiamo impedire l'entrata di queste grosse società in Regione, perchè si aggraverà il dominio dei monopoli che già esiste notevolmente sul piano politico ed economico. Dobbiamo soprattutto, attraverso l'E.N.I., cercare di mettere a disposizione meglio del paese queste mo-

deste o copiose risorse, questo bene strumentale indispensabile per la vita sociale ed economica italiana. Non dobbiamo solo pensare a quello che ricaveremo come canone e basta!

Ora, quindi, mi pare che da un punto di vista dell'interesse nazionale, da un punto di vista dell'interesse regionale alcune delle proposte avanzate in questa sede siano e dovrebbero ancora essere meglio valutate. Non dire: abbiamo ormai deciso così, è troppo tardi, dovèvate presentare un disegno di legge, o presentate un altro disegno di legge, il che non ha senso, perchè approvata una legge, che senso ha presentare un altro disegno di legge in tema di idrocarburi? Non ha senso dire: modificheremo nel futuro, partire da questa situazione ecc. Sarebbe meglio attendere, vagliare meglio le questioni di carattere giuridico, oltrechè economico e varare un migliore disegno di legge nel futuro. Quindi l'interesse nazionale e l'interesse regionale dovrebbero spingerci anche a prendere questa strada.

In fine la questione del fondo per le opere pubbliche. Mi aspettavo che si rispondesse così: non c'è il bilancio della Regione? non serve anche alle zone depresse il bilancio della Regione? che necessità c'è di fare? Potrei dire tante cose, ma non occorre che le dica; è tanto ovvio e sarebbe ovvia la mia risposta.

Ci tengo a sottolineare solo questo: dovremmo cercare di fare quanto un po' prevede l'art. 10, se pure nello spirito, perchè nella pratica sappiamo che cosa vale l'art. 10. Queste risorse naturali rappresentano un'insperata novità, un'insperata entrata, speriamo, per la Regione. Fortuna per quelle zone dove queste risorse ci saranno, fortuna relativa perchè i comuni potranno avvantaggiarsi di un maggiore intervento di mano d'opera, per cui una maggiore circolazione di moneta, determinate opere pubbliche che queste società faranno in loco. Tutte queste cose! Ma non credo che un gran giovamento questi comuni potranno ricavare. Si tratta, come avviene per l'energia elettrica, di fare qualche cosa che possa servire alle zone più depresse della nostra Regione, cioè costituire un fondo con i canoni relativi ai permessi di ricerca, canoni relativi alle coltivazioni; sarebbe una forma quasi obbligatoria per la Regione di costituire questo fondo, che, si sa, dovrà essere diretto per quelle zone più

deprese del Trentino - Alto Adige, e verrebbe ad aggiungersi ad altre provvidenze obbligatorie, come i sovraccanoni elettrici, mediante il quale fondo veramente la vita dissestata di certi comuni nel tempo potrebbe rifiorire meglio. Poi con quello che ricava la Regione dal petrolio vero e proprio, ecco che quello potrà essere utilizzato nel senso vario attraverso il bilancio della Regione, ma vorrei che si arrivasse alla costituzione di questo fondo con i canoni relativi alla ricerca ed alla produzione.

Penso che farebbe piacere ad alcune zone dissestata della Regione Trentino - Alto Adige, e sarebbe anche una misura, non dico di giustizia, in quanto relativamente la si può invocare, ma sarebbe una dimostrazione nuova che darebbe la Regione a questo riguardo, nel senso che metterebbe a disposizione quanto è di ricchezza in certe zone, la metterebbe a disposizione delle zone più sfavorite.

Quindi non mi pare che si possa essere soddisfatti dei lavori che sono intervenuti in commissione dopo le ripetute proposte di rinvio di questo disegno di legge. Di fronte a questa situazione francamente preferirei vedere rinviato il disegno di legge, anzichè partire un po' male, non dico malissimo, ma un po' male.

Infine per la questione delle espropriazioni sarei a pregare che la Giunta regionale di fronte ad eventuali espropriazioni consideri anche il problema della permuta dei terreni.

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola? L'assessore Turrini ha la parola.

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):** Il cons. Scotoni ha ripetuto alcune considerazioni sui punti fondamentali trattati anche negli emendamenti e mi pare che chiedesse una nuova risposta per la parte non sostanziale che riguarda una migliore disposizione della materia.

Devo dire al cons. Scotoni che praticamente non abbiamo nessuna difficoltà in sè per accogliere le proposte degli emendamenti, ma la difficoltà deriva da una difficile formulazione della legge impostata come l'avevamo noi. Se questi emendamenti fossero stati presentati in commissione si potevano considerare un'altra legge e la cosa forse era diversa. Ad ogni modo il cons. Scotoni dovrebbe darmi atto che non è vero che ci sia una certa ostilità ad acco-

gliere le sue proposte. Io francamente non la sento questa ostilità, anzi posso confessare che ho cercato in tutti i modi di farli inserire.

SCOTONI (P.C.I.): Non era personale l'osservazione!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Va bene, ma non sono stato capace, a meno che non si cominciasse da capo e non ne avevo più il tempo di farlo. Per quanto riguarda quell'emendamento della continuità della superficie, come ho detto in commissione, sono perfettamente d'accordo, l'abbiamo accolto inserendolo, mi pare, in continuazione dell'art. 6. E' giusto, viene modificato il rapporto fra lunghezza e larghezza se si aggiunge un'altra area, va bene, ed è accolto. Per quanto riguarda quel capitolo che sta particolarmente a cuore al dott. Scotoni circa il passaggio della miniera e delle attrezzature a fine della concessione, mi permetto un pochino fermarmi perchè, dopo la discussione avvenuta in commissione, mi sono anche un po' fermato, consigliato ed ho cercato se era possibile vedere di accogliere questo emendamento. Ma, dott. Scotoni, guardi che c'è una contraddizione di sostanza; lei mi ha fatto una bellissima esposizione sulla definizione di proprietà, possesso ed anche uso. Ora nel suo emendamento si dice testualmente: « Quando la concessione viene a cessare per qualsiasi causa, la miniera e le sue pertinenze passano in proprietà della Regione ».

Questo è in netto contrasto con l'affermazione sua, e del resto della legge, che le miniere sono di proprietà dello Stato. Ora sarei d'accordo di accogliere questo emendamento, ma se questo emendamento va per lo Stato, non può andare per noi, perchè altrimenti ci veniamo subito a trovare in netto contrasto. Noi invece, non dicendo niente, veniamo ad accogliere l'art. 35 della legge 1443 che testualmente dice: « Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve alla scadenza del termine fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'amministrazione ». Ora è la formulazione molto più attinente al caso, in quanto dice che l'amministrazione, e qui non c'è dubbio che si tratta dell'amministrazione concedente, non parla di passaggio in proprietà della miniera ma di con-

segna della miniera e delle sue pertinenze; siccome la consegna l'abbiamo già noi attualmente delle miniere, perchè con la legge dello Statuto e con le norme di attuazione siamo entrati in questa consegna, mi pare che l'art. 35 della legge sia molto più chiaro. Se noi accogliamo questo articolo verremmo a trovarci senza dubbio in polemica con lo Stato. Questa è la sua tesi, e mi sono proprio basato sulle sue affermazioni per arrivare alla conclusione opposta a quella proposta da lei.

Per quanto riguarda le aste, non voglio ripetere ancora gli argomenti di prima, ma non è vero che ci troviamo nella condizione o potremo trovarci nella condizione che tutti si spererebbe ma che è un po' una speranza troppo lontana.

Non sono neanche d'accordo, che se si presenterà il caso di un tizio che possa trovare del petrolio nello scavare un pozzo artesiano o nel fare altre perforazioni, si debba essere di fronte ad un giacimento completo. Quando avesse anche fatto un pozzo e da quel pozzo uscisse gas o petrolio, si è ancora in fase di ricerca lo stesso, perchè un pozzo non dice che siamo in un giacimento da coltivare, lì c'è un indizio.

Noi di indizi ne abbiamo anche nella zona di Tres, c'è una manifestazione di carattere petrolifero, infatti quel bitume uscito è stato analizzato ed ha dato una rilevante percentuale di olii. Anche per l'altro caso, seconda ipotesi, di un ricercatore bene intenzionato di fare la domanda perchè ha delle speranze, mi pare che si arriverebbe un po' all'assurdo; i ricercatori non sono così facilmente propensi a cercare in terreni dove ci sono dubbi grossi come una casa. I ricercatori bene intenzionati ci sono soprattutto dove c'è la certezza di trovare, cosa che non abbiamo noi.

Per quanto riguarda la pubblicità, siamo d'accordo nel darla e la stampa ne parla, pubblichiamo anche le domande, non la domanda intera perchè questo non è stato richiesto, ma gli estremi della domanda, perchè basta richiamare l'attenzione di quanti si interessano al problema. Per la limitazione del tempo, cons. Scotoni, avrei da ripetere quello di prima. La nostra non è una imposizione che facciamo a noi stessi di concedere, noi diamo a noi stessi la possibilità di concedere la proroga, il che

è molto diverso e credo non nuoccia. Sono d'accordo con lei per il parere dei legali, anzi ho insistito perchè nel consiglio delle miniere ci fossero i legali. E se legge il disegno di legge, l'art. 2 che parla del permesso di ricerca, dice: « sentito il consiglio delle miniere » che comprende dei tecnici, compreso l'ingegnere capo del distretto minerario, qualche geologo, ed ha a capo un legale. Proprio per quella ragione espressa da lei non è escluso che l'amministrazione possa servirsi di qualche legale come si è servita per la stesura del disciplinare ed altro.

Mi pare di aver risposto alle richieste del cons. Scotoni e mi riservo, quando avremo da trattare l'art. 10 p, se il cons. Scotoni richiede, di fare un altro emendamento però che ripeta quello detto nella legge nazionale.

SCOTONI (P.C.I.): D'accordo!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Ma non posso accettare questo perchè sarei contro lo stesso emendamento.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio agli articoli: unanimità.

#### Art. 1

*La ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e di idrocarburi gassosi nella Regione Trentino - Alto Adige sono regolati dalla presente legge.*

*Le disposizioni di cui al R. D. 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni nonchè le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia mineraria continuano ad applicarsi in quanto non incompatibili con quelle della presente legge.*

*La legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865 n. 2359 viene sostituita dalla legge regionale 17 maggio 1956 n. 7.*

C'è un emendamento della commissione per inserire prima dell'articolo le parole « capo I, oggetto della legge ». Pongo ai voti l'emendamento: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 1: unanimità.

#### Art. 2

*Il permesso di ricerca è accordato, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai richiedenti cit-*

*tadini italiani od a Società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione della Giunta e previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro.*

*In caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca, verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alla garanzia offerta per l'esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità della presentazione della domanda.*

*Sono considerate domande concorrenti ai fini del comma precedente quelle presentate nelle more dell'istruttoria ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di presentazione della prima domanda.*

C'è un emendamento presentato dai cons. Nardin e Scotoni al titolo dell'art. 2 che dice: « Sezione I - Permessi di ricerca e concessione di coltivazioni ». C'è un emendamento presentato dalla commissione che dice: « Capo II - Della ricerca ». Mi pare che anche qui siamo in materia del tutto formale sul titolo. Che si chiama « della ricerca » o « permessi di ricerca e coltivazioni », il primo che è stato presentato è assorbente di quello della commissione.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): All'ultimo capoverso dell'art. 2 è detto « non oltre sei mesi dalla data di presentazione della prima domanda ». Ora su richiesta, ed è stato dimenticato dalla commissione, su richiesta dei presentatori degli emendamenti si è detto di correggere e di mettere « dalla data della pubblicazione della domanda », non « della presentazione », perchè se la domanda viene pubblicata un mese dopo!

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): E' detto nell'emendamento!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Non mi pare che sia detto. E' già detto nell'emendamento? Non ho qui l'emendamento.

SCOTONI (P.C.I.): E' la prima domanda!

PRESIDENTE: Ora stiamo parlando del titolo, poi vengono gli altri emendamenti. « Dalla data di presentazione » è stato sostituito con « dal-

la data di pubblicazione », ma adesso stiamo parlando del titolo. Nella sezione prima la commissione dice al capo secondo « permessi di ricerca e concessione di coltivazione ».

**BENEDETTI (D.C.):** La commissione intende con ciò dividere il capitolo, cioè l'art. 1 è il capitolo relativo all'oggetto della legge, dall'art. 2 al 10 compreso è il capitolo delle ricerche; dall'11 in giù è della coltivazione. Intendo con ciò diversificare la posizione della commissione e della Giunta dagli emendamenti proposti dal dott. Scotoni e Nardin, nel senso che gli emendamenti proposti dai due Consiglieri uniscono, fanno articoli uniti sia per quanto concerne la ricerca che la coltivazione, mentre il testo attuale in discussione al Consiglio scinde nettamente il problema ricerca e dà degli articoli diversi per l'aspetto coltivazione.

**PRESIDENTE:** E' una questione formale, dopo bisognerà coordinarli perchè fra emendamenti e controemendamenti!... Iniziamo il capo II - della ricerca. Metto in votazione l'emendamento della commissione: unanimità. Ci sono emendamenti al testo della Giunta, proposti dalla commissione, cioè al III comma dell'art. 2 vengono sostituite le parole « dalla data di presentazione » con « dalla data di pubblicazione ».

**GARDELLA (P.L.I.):** L'art. 2, comma 2°, 3° riga dice: « Le società aventi sede sociale in Italia che abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate ».

Ora, sentendo prima quanto diceva il cons. Nardin, ci sarebbe da chiedere se non sarebbe il caso che la legge precisasse che cosa si intende per adeguata capacità tecnica ed economica. Occorrerebbe veramente delimitare queste capacità tecniche economiche, se noi dovessimo riferirci alla capacità tecnico-economica di quelle società cosiddette fasulle italo-americane, ma che non lo sono, si dovrebbe dire che la capacità tecnico-economica è effettivamente grande. A me consta che le capacità tecniche di queste società hanno fatto in sei mesi con 60 geologi la faccia completa geologica della Sicilia e ne hanno fatto un gradito omaggio, mi pare, alla Regione siciliana. Davanti a della capacità tecnica di quella fatta, per cui hanno segnalato

in tutta la Regione che cosa si può trovare e che cosa non si può trovare, non ci sarebbe più possibilità per altre società in questo caso di poter concorrere. Quindi sono dell'avviso che se si potesse delimitare e precisare, magari al massimo, quali devono essere queste capacità tecnico-economiche, forse si completerebbe in modo maggiore questo comma secondo dell'articolo.

**PRESIDENTE:** Stiamo parlando degli emendamenti. Metto in votazione l'emendamento della commissione « dalla data di pubblicazione »: unanimità. Viene aggiunto un 4° comma del seguente tenore: « Delle domande di permesso di ricerca viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione ». E' posto ai voti questo emendamento aggiuntivo: unanimità.

Vi sono gli emendamenti sostitutivi dell'art. 2 presentati dai cons. Scotoni e Nardin.

#### Art. 2

##### Competenza

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni che abbiano per oggetto idrocarburi sono rilasciati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio regionale delle miniere.

E' evidente che questi articoli sono considerati emendamenti all'art. 2, che deve essere votato poi.

Pongo in votazione l'art. 2 presentato dai cons. Nardin e Scotoni: 8 favorevoli, maggioranza contraria.

#### Art. 2a

##### Pubblicazione

I permessi di ricerca e le concessioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** E' già stato inserito!

**PRESIDENTE:** Non è stato inserito all'art. 2 della Giunta, è il testo sul quale viene fatta la discussione. Sono stati presentati emendamenti per la formulazione nuova. Ciò vuol dire che se questa formulazione viene respinta, rimane in piedi il testo

della Giunta, che viene poi approvato con gli emendamenti già decisi dal Consiglio; se voi accogliete questo emendamento, evidentemente sarà un problema di coordinamento, perchè nella sostanza c'è anche questa parte, ma c'è una formulazione diversa.

**NARDIN (P.C.I.):** Ma l'emendamento precedente parlava di pubblicazione della domanda; qui si parla di permessi di ricerca e di concessione!...

**PRESIDENTE:** Diceva « I permessi di ricerca e le concessioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione », e qui è « dalla data di pubblicazione della domanda ». Questo è un emendamento sostanziale perchè i permessi di ricerca e di concessione devono essere pubblicati, mentre il testo della Giunta, emendato dalla commissione, parla di pubblicazione della domanda. Ad ogni modo pongo in votazione l'art. 2a: respinto a maggioranza, 8 favorevoli.

## SEZIONE II<sup>a</sup>

### Oggetto del permesso e della concessione

#### Art. 2b

#### Classificazione delle aree ai fini della ricerca e della coltivazione

Possono formare oggetto di permesso di ricerca di idrocarburi tutte le aree che non siano considerate, in base a validi indizi di esistenza di idrocarburi, mature per il rilascio di una concessione di coltivazione.

Questo è un emendamento aggiuntivo. Essendo un art. 2 nuovo penserei di poter far approvare l'articolo della Giunta emendato, in quanto questa parte mi pare che riguarda emendamenti aggiuntivi che si potrebbero inserire dopo l'art. 2.

**BENEDETTI (D.C.):** Riguarda un capitolo diverso, il capitolo delle concessioni.

**PRESIDENTE:** Appunto, allora metto in votazione l'art. 2 della Giunta, emendato: maggioranza favorevole, 8 astenuti.

La seduta è rinviata alle ore 15.

(ore 12,10)

ore 15,20

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Eravamo arrivati all'art. 2b « Oggetto del permesso e della concessione », emendamenti presentati da Scotoni e Nardin. Questa dizione non la troviamo nella ste-sura della Giunta, quindi è un emendamento aggiuntivo che istituisce un nuovo articolo, l'art. 2b. Pongo in votazione questo articolo: respinto a maggioranza con 3 favorevoli.

#### Art. 2c

#### Dichiarazione di coltivabilità

La classificazione di un'area fra le coltivabili è fatta dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con dichiarazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Devono in ogni caso essere dichiarate coltivabili:

- a) le aree che abbiano formato oggetto di permesso di ricerca nel cui perimetro si siano scoperti idrocarburi;
- b) qualsiasi area per la quale sia presentata una domanda di concessione di coltivazione, corredata da cauzione nella misura minima prescritta.

Nei casi preveduti dal comma precedente la dichiarazione di coltivabilità deve essere pubblicata entro un mese dalla scoperta o dalla presentazione della domanda.

Non mi pare che questo sia contenuto nel disegno di legge della Giunta. Pongo in votazione questo art. 2c: respinto a maggioranza con 1 astenuto.

#### Art. 2d

#### Revoca della dichiarazione di coltivabilità

La dichiarazione di coltivabilità può essere revocata, quando siano venuti meno gli indizi che l'avevano determinata, ma non prima che, bandita una gara per il rilascio di concessione di coltivazione, essa sia andata deserta.

La revoca della dichiarazione di coltivabilità è fatta dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pongo in votazione l'art. 2d: maggioranza contraria, 1 astenuto.

### SEZIONE III<sup>a</sup>

Soggetti del permesso o della concessione

#### Art. 2e

#### Requisiti generali

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere rilasciati soltanto a cittadini italiani o a società aventi la sede principale in Italia, che abbiano una capacità finanziaria adeguata.

Mi pare che questo art. 2e sia assorbito dall'art. 2.

NARDIN (P.C.I.): Ad esclusione della sede principale, che è sostanziale.

PRESIDENTE: Vuole illustrare la differenza?

NARDIN (P.C.I.): L'abbiamo già spiegato.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2e: respinto a maggioranza.

Questa legge è già abbastanza complicata e questi emendamenti sono emendamenti che contengono modifiche sostanziali.

Ora vi è una IV<sup>a</sup> Sezione con degli articoli nuovi. L'art. 2f è in parte contenuto nell'art. 8, forse lo mettiamo in discussione quando parleremo dell'art. 8 per quanto riguarda gli obblighi che sono stabiliti nel decreto di concessione, dove è accordato il permesso di ricerca. Mi pare che almeno sostanzialmente non si vedrebbe l'utilità di inserirlo, qui, lo proporremo all'art. 8.

NARDIN (P.C.I.): Artt. 8 e 13.

PRESIDENTE: Va bene. L'art. 2g « Obbligo di informazione » lo rimandiamo all'art. 8. L'art. 2h « Facoltà d'ispezione » lo rimandiamo all'art. 8. L'art. 2i « Trasferimento » lo rimandiamo all'art. 9. L'art. 2l « Cause della cessazione del permesso e della concessione » lo rimandiamo agli artt. 4 e 16. Però questo lavoro poteva farlo la commissione. . .

BENEDETTI (D.C.): L'abbiamo fatto questo lavoro!

PRESIDENTE: Dov'è il lavoro della commissione?

BENEDETTI (D.C.): Abbiamo espresso un parere.

PRESIDENTE: No, il lavoro di coordinamento!?

NARDIN (P.C.I.): Avevamo detto di scrivere ieri, ma *verba volant!* . . .

PRESIDENTE: L'art. 2m « Rinunzia » lo rimandiamo all'art. 16. L'art. 2n « Decadenza » all'art. 16.

Ora mettiamo in discussione l'art. 3, proposto dalla Giunta.

#### Art. 3

*I vertici del poligono comprendente l'area della ricerca devono corrispondere a punti facilmente reperibili sul terreno e sulle rispettive tavolette dell'Istituto Geografico Militare scala 1 : 25.000.*

*La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quarto della sua lunghezza massima.*

*E' facoltà dell'ufficio minerario regionale di richiedere al permissionario, quando lo ritenga necessario, la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati del poligono, sotto la sua diretta sorveglianza.*

I cons. Scotoni e Nardin propongono un articolo 3a che è un articolo nuovo, è sostitutivo dell'art. 3, del seguente tenore:

#### Art. 3a

#### Configurazione dell'area

L'area per la quale è rilasciato il permesso di ricerca deve avere una superficie continua.

I vertici del poligono comprendente l'area devono corrispondere a punti facilmente reperibili sul terreno e sulle rispettive tavolette dell'Istituto geografico militare, scala 1 : 25.000.

La larghezza minima dell'area non può essere inferiore ad un quarto della sua lunghezza massima.

Pongo in votazione la proposta dei Consiglieri, sostitutiva dell'art. 3: respinta a maggioranza, con 6 favorevoli.

NARDIN (P.C.I.): Allora non si può neanche votare l'art. 3, che dice la stessa cosa proposta dalla Giunta, sei mesi dovete aspettare!...

PRESIDENTE: L'art. 3 nella stesura della Giunta...

NARDIN (P.C.I.): Volevo ritirarlo prima, per non creare impieci alla maggioranza, adesso che si è votato contro l'art. 3a che dice la stessa cosa dell'art. 3 proposto dalla Giunta, evidentemente il Consiglio non può ritornare sulla decisione, bisogna che aspetti sei mesi...

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 3 nella stesura della Giunta: unanimità.

#### Art. 4

*La durata del permesso è di tre anni.*

*Il permissionario ha diritto a rinunciare durante il periodo di permesso, a tutte o a parte delle aree concesse.*

*Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue, non inferiori a 100 ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. E' escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.*

*L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche prescritte dall'art. 3.*

*Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso. Le proroghe vengono accordate con le modalità di cui al 1° comma dell'art. 2.*

*Con il decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato, relativo al nuovo periodo di lavoro. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, ovvero alla scadenza delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo tre anni dalla cessazione del permesso.*

Su proposta dei cons. Scotoni e Nardin c'è un art. 3b del seguente tenore:

#### Art. 3b

##### Durata del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca è rilasciato per la durata di tre anni.

Il ricercatore che abbia adempiuto tutti i suoi obblighi e che abbia dato regolare esecuzione al piano di lavoro può ottenere due proroghe della durata di due anni ciascuna.

In occasione di ogni proroga, l'estensione del permesso viene ridotta del 20% dell'area per la quale il permesso è stato in origine rilasciato.

La delimitazione dell'area per la quale il permesso è prorogato è fatta in conformità alle richieste del ricercatore, osservate le disposizioni dell'articolo precedente.

Questo art. 3b lo faccio votare per divisione, perchè i primi due commi sono già contenuti nell'art. 4; lo potete ritirare...

NARDIN (P.C.I.): Ritiriamo i commi.

PRESIDENTE: Perchè la differenza sostanziale della proposta riguarda il 3° comma dove la Giunta propone il 15% e voi il 20%. Nel IV° comma non ci sono proposte sostanziali.

SCOTONI (P.C.I.): D'accordo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 4 nella stesura della Giunta.

Approvato a maggioranza.

#### Art. 5

*Alla scadenza del primo periodo di permesso, l'area della ricerca è ridotta del 15 per cento e alla scadenza della prima proroga di un altro 15 per cento dell'area inizialmente concessa.*

*La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti, ai confini dell'area oggetto del permesso, indicate dal titolare del permesso, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia, in modo che la nuova delimitazione corrisponda a quanto disposto dall'art. 3.*

Qui ci sono emendamenti presentati da Scotoni e Nardin che portano al 20% le aree e poi delimitano le aree prolungate. Pongo in votazione la proposta dei Consiglieri: respinta a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 5 della Giunta: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

#### Art. 6

*Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore a 50.000 ettari.*

*Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona o Società, l'area complessiva non può essere superiore ad ettari 150.000.*

Vi è un emendamento aggiuntivo all'art. 6 del seguente tenore: « e tali aree devono distare tra loro almeno due chilometri ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: approvato all'unanimità. Pongo in votazione l'art. 6 così emendato: unanimità.

Vi è un art. 3c che riguarda il permesso e la decadenza, che bisognava porre in votazione prima, al primo comma dell'art. 5. Comunque lo metto in discussione adesso:

#### Art. 3c

Durata del permesso in caso di scoperta di idrocarburi.

Avvenuta la scoperta di idrocarburi, il permesso, qualunque sia la durata residua, viene a cessare alla data di scadenza del termine fissato al ricercatore per richiedere la concessione di coltivazione o quando sia stata presentata la domanda, alla data di rilascio della concessione.

SCOTONI (P.C.I.): Questo lo vorrei illustrare un momento, perchè se no potrebbe avvenire che uno stesso suolo sia oggetto di due concessioni, una di ricerca ed una di coltivazione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta dei Consiglieri: respinta a maggioranza.

Vi è un altro articolo « Limite di estensione del permesso di ricerca — Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per una estensione maggiore di 50.000 ettari ».

BENEDETTI (D.C.): C'è già nell'art. 2 quella aggiunta, adesso possiamo esaminare tutti gli emendamenti dalla « c » alla « h », in poi.

PRESIDENTE: Questa è la modalità di presentazione della domanda, non è in contrasto con la votazione dell'art. 2, è un perfezionamento della domanda. Quindi va bene e per il coordinamento dovrebbe essere inserito prima dell'art. 4. Comun-

que lo posso mettere in votazione. Pongo in votazione tale proposta: maggioranza contraria, 6 favorevoli, 1 astenuto.

#### Art. 3d

Limite al rilascio di permessi a favore di una singola persona

Nessuna persona fisica o giuridica può ottenere, nel territorio cui si applica la presente legge, permessi di ricerca per una estensione complessiva di oltre 150.000 ettari.

Ai fini della disposizione del comma precedente si tiene conto sia dell'area per la quale la persona abbia direttamente ottenuto permessi, sia di una quota dell'area per la quale siano stati rilasciati permessi a società in cui la persona stessa abbia partecipazioni, proporzionata all'entità della partecipazione, in rapporto alla totalità del capitale della società.

E' posto ai voti l'art. 3d: respinto a maggioranza.

### SEZIONE II<sup>a</sup>

Modalità di rilascio del permesso di ricerca

#### Art. 3e

Presentazione della domanda

La domanda di permesso di ricerca, unitamente ai documenti prescritti e al piano di lavoro proposto dal richiedente è presentata all'Assessorato generale ai lavori pubblici.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare se sia già titolare di permessi di ricerca o se abbia partecipazioni in società che siano titolari di permessi di ricerca, indicandone, in caso affermativo, gli estremi.

Alla domanda deve inoltre essere unito un piano di lavoro dal quale risultino i mezzi finanziari e tecnici che il richiedente intende impiegare e il ritmo che si propone di dare alle operazioni di ricerca.

E' posto ai voti l'art. 3e: respinto a maggioranza.

### Art. 3f

#### Publicazione della domanda

Ricevuta la domanda, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici provvede alla sua pubblicazione, dando notizia dei suoi estremi, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

Anche questa è una modalità, è il principio affermato che la domanda va pubblicata.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Abbiamo l'art. 2.

PRESIDENTE: E' presentabile, perchè si stabilisce il termine di 30 giorni dalla presentazione, il termine non è contenuto in quanto abbiamo votato, non vi è contrasto, perciò pongo in votazione l'art. 3f: respinto a maggioranza, 6 favorevoli, 2 astenuti.

### Art. 3g

#### Domande in concorrenza

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo precedente, possono essere presentate, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con l'osservanza di cui all'articolo... (3e), domande che abbiano comune, in tutto o in parte, con quella pubblicata, l'area richiesta.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, ciascuno dei presentatori di domande in concorrenza ha diritto di prendere visione delle altre domande, nonchè dei documenti e del piano di lavori allegati, e di presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici eventuali deduzioni a sostegno della propria domanda.

SCOTONI (P.C.I.): Penso che si potrebbe lasciare via tutto fino al secondo comma, seconda riga, dove si dice « ciascuno », perchè prima si fa riferimento ad articoli che non esistono.

NARDIN (P.C.I.): Togliamo il primo comma ed una riga e mezzo del secondo.

PRESIDENTE: Poi per il coordinamento formale bisogna rivedere, nella sostanza voi date un

termine e fate un regolamento di istruttoria, mentre nell'art. 2 è detto indirettamente che ci sono delle domande concorrenti, in sostanza si potrebbe vedere, salvo dopo coordinare, ma pongo in votazione l'art. 3g: respinto a maggioranza.

### Art. 3h

#### Provvedimenti preliminari

dell'Assessorato regionale dei LL.PP.

Scaduto il termine stabilito dal 2° comma dell'art. ... (3g), l'Assessorato regionale dei lavori pubblici:

- a) in caso di domande concorrenti, che abbiano in comune soltanto parte dell'area richiesta, procede, in contraddittorio con gli interessati, alla delimitazione del perimetro dell'area o delle aree che formeranno oggetto di permesso di ricerca e invita i richiedenti, in relazione a tale delimitazione, a confermare le loro domande, scegliendo eventualmente, fra le aree risultanti, quella da ciascuno di essi preferita;
- b) richiede, ove occorra, ai presentatori delle domande, ulteriori documenti o notizie;
- c) invita eventualmente i richiedenti ad apportare al piano di lavoro proposto le varianti ritenute opportune.

Per l'adempimento alle richieste di cui al comma precedente è assegnato ai presentatori delle domande un termine non inferiore a cinque giorni.

E' posto ai voti l'art. 3h: maggioranza contraria, 6 favorevoli, 1 astenuto.

### Art. 3l

#### Preferenza fra domande concorrenti

Fra più domande concorrenti è preferita quella che, tenuto conto del piano di lavoro proposto e della capacità finanziaria e tecnica del richiedente, offre maggiori garanzie di successo della ricerca.

La capacità tecnica è valutata in base all'attrezzatura e al personale di cui il richiedente dispone o di cui può dimostrare di essersi assicurata la disponibilità.

A parità di ogni altra condizione, vale il criterio della priorità della presentazione.

Questo è il secondo comma dell'art. 2.

SCOTONI (P.C.I.): Si può considerare ritirato, è già compreso.

PRESIDENTE: Va bene. Lo possiamo ritirare.

#### Art. 3m

##### Dedecisione sulla domanda

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal 2° comma dell'art. . . . (3g), la Giunta regionale adotta la sua decisione, rilasciando il permesso all'unico richiedente, se abbia i requisiti di legge, o a quello fra i presentatori di domande forniti di tali requisiti, a cui spetti la preferenza ai sensi dell'art. . . . (3l).

La decisione, salvo il caso di accoglimento dell'unica domanda, deve essere motivata.

E' posto ai voti l'art. 3m: maggioranza contraria, 7 favorevoli.

#### Art. 3n

Publicità della decisione e degli atti preparatori

Durante i 15 giorni successivi alla pubblicazione del decreto emesso dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, rimangono a disposizione dei presentatori delle domande alle quali la decisione si riferisce, perchè ne possano prendere visione, presso gli uffici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, le domande concorrenti, i documenti e i piani di lavoro ad essi allegati, nonchè le relazioni, pareri, atti o documenti che la Giunta regionale abbia preso in esame ai fini della decisione.

Solo le domande vengono pubblicate, qui c'è una proposta di pubblicazione dopo i 15 giorni successivi alla pubblicazione del decreto. Questo articolo è una conseguenza degli altri articoli respinti, quindi non lo votiamo.

#### Art. 7

*Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti dal permesso.*

*Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla data del decreto di permesso di ricerca per i lavori di prospezione ed a due anni per l'inizio dell'esplorazione meccanica. I lavori di perforazione*

*in profondità dovranno avere inizio entro l'anno successivo.*

Emendamenti mi pare che non ne siano stati presentati, salvo l'art. 3o il quale dice: « Obblighi del ricercatore ».

*Il ricercatore è tenuto a condurre le operazioni di ricerca con l'osservanza della presente legge e delle altre disposizioni in vigore, nonchè delle prescrizioni contenute nel capitolato generale e in conformità al piano di lavoro approvato dall'Amministrazione regionale.*

Pongo in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

#### Art. 8

*Il decreto col quale è accordato il permesso di ricerca, di cui all'art. 2, specifica gli obblighi particolari ai quali il permissionario è tenuto ed in ispecie quelli di:*

- a) *iniziare i lavori entro i termini prescritti e svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;*
- b) *riferire dettagliatamente all'Ufficio minerario regionale nei termini e con le modalità indicate nel permesso, ed almeno ogni sei mesi, sull'andamento dei lavori di ricerca in corso e sui risultati ottenuti e presentare i risultati dettagliati di eventuali rilievi geologici, di prospezione geofisica e di perforazione;*
- c) *sottoporre preventivamente il programma di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'Ufficio minerario regionale;*
- d) *entro 15 giorni dal ritrovamento di idrocarburi, darne notizia all'Ufficio minerario regionale;*
- e) *comunicare all'Ufficio minerario regionale le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che esso richiede direttamente o attraverso i funzionari delle miniere e fornire agli stessi tutti i mezzi necessari per visitare i lavori;*
- f) *conservare, a disposizione dell'Ufficio minerario regionale i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche ed i campioni di altri minerali eventualmente rinvenuti con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo e consegnare all'Ufficio minerario regionale i campioni che esso richiede;*

- g) *osservare le disposizioni di legge e dei regolamenti, nonchè quelle previste nel permesso e nell'eventuale disciplinare e le prescrizioni che venissero impartite dall'Ufficio minerario regionale ai fini della regolare esecuzione del programma e del controllo dei lavori;*
- h) *corrispondere anticipatamente alla Regione, per ciascun anno di durata del permesso, un canone di Lire 200,— per ogni ettaro di terreno; il canone è di Lire 400,— per il primo biennio di proroga e di Lire 600,— per il secondo biennio;*
- i) *astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti.*

Su questo art. 8 sono proposti molti emendamenti. Emendamento della commissione: « Il termine previsto alla lett. d) viene diminuito a 10 giorni ». Pongo ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità. Abbiamo l'art. 2f proposto dai cons. Scotoni e Nardin del seguente tenore:

#### Art. 2f

##### Capitolato generale e capitolati speciali

Con un capitolato generale e con eventuali capitolati speciali, che sono approvati dalla Giunta regionale e che formano parte integrante del provvedimento con il quale viene rilasciato il permesso o la concessione, sono emanate le prescrizioni tecniche che devono essere osservate dal ricercatore o coltivatore nell'esecuzione dei lavori e sono determinate le modalità di adempimento degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente legge.

Mi pare che nella sostanza è il contenuto dell'art. 8: i proponenti che cosa dicono?

NARDIN (P.C.I.): La nostra proposta dava più mano libera alla Giunta.

PRESIDENTE: Ma il decreto è sempre su conforme delibera della Giunta. Questo è assorbito. Abbiamo anche l'art. 2g che nella sostanza mi pare che è la stessa cosa dell'art. 8. L'art. 2g è del seguente tenore:

#### Art. 2g

##### Obbligo di informazione

Il ricercatore o coltivatore è tenuto a fornire alla Regione, con le modalità da questa prescritte, tutti i dati che gli siano richiesti sullo svolgimento e sui risultati dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonchè sui costi di produzione, sulle vendite del prodotto e sui prezzi relativi.

Della scoperta di idrocarburi deve essere fatta denuncia all'Amministrazione regionale entro dieci giorni.

SCOTONI (P.C.I.): Lo ritiriamo.

PRESIDENTE: Tutti e due?

NARDIN (P.C.I.): Il 2f e il 2g.

PRESIDENTE: Dò lettura dell'art. 2h:

#### Art. 2h

Facoltà d'ispezione da parte dell'Amministrazione regionale

L'Amministrazione regionale ha la facoltà, di procedere in qualsiasi momento, mediante ispezione, all'accertamento dello stato dei lavori e dello stato di manutenzione degli impianti.

In caso di opposizione, i funzionari incaricati dell'ispezione possono egualmente procedervi, con l'assistenza, occorrendo, della forza pubblica, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge.

Questo diritto di ispezione è contenuto indirettamente nell'art. 8e, viene messo in discussione questo art. 2h.

NARDIN (P.C.I.): Invece di chiedere informazioni, la Regione può ispezionare. . .

PRESIDENTE: Questo è un diritto implicito che viene sancito, in quanto dice « fornire gli stessi mezzi necessari per visitare i lavori ».

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): E' già previsto dalla legge mineraria.

PRESIDENTE: Metto in votazione questo art. 2h: respinto a maggioranza con 2 astenuti. L'art. 3o si può ritirare perchè è già contenuto in altro articolo. L'art. 3p, quello del canone, è modificato; la Giunta propone il canone di 200, 400, 600.

SCOTONI (P.C.I.): E' uguale.

PRESIDENTE: Allora lasciamo anche questo. Pongo in votazione l'art. 8 formulato dalla Giunta con il solo emendamento dei 10 giorni: approvato all'unanimità.

Art. 9

*Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.*

*La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.*

Vi è un emendamento sostitutivo dell'art. 9, sul quale è aperta la discussione. E' l'art. 2i del seguente tenore:

SEZIONE V<sup>a</sup>

Trasferimento e cessazione della concessione

Art. 2i

Trasferimento

Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere trasferiti, per atto fra vivi o per successione, ma il trasferimento non è efficace, nè fra le parti nè nei confronti della Regione, fino a che non ne sia stata fatta denuncia all'Amministrazione regionale e questa non l'abbia approvato, al fine del riconoscimento del possesso, da parte dell'acquirente, dell'erede o del legatario, dei requisiti prescritti per la titolarità della concessione.

SCOTONI (P.C.I.): Qui è stato osservato che quella apparente lacuna esistente nel testo della Giunta, che se la sbrigava un po' rapidamente, sarebbe stata colmata con il riferimento generale che esiste alla legge mineraria del 1927. Questo riferimento mi conferma nell'opportunità di questo articolo, perchè nella disposizione contenuta nella legge del 1927 si dice che l'erede, l'acquirente deve essere persona di gradimento dell'amministrazione. Ora non mi pare che una simile formulazione possa andare; l'amministrazione ha tutto il diritto, ed il dovere aggiungo, di osservare che il subentrante abbia i requisiti prescritti dalla legge, ma ad un certo punto che si limiti a dire « no, perchè quello non mi piace », mi pare che sia eccessivo.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola sulla proposta? L'Assessore.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Questo articolo è incluso nella legge 1443, all'art. 27, che dice (*legge*), poi parla della nomina della difesa, non trovo niente di strano.

SCOTONI (P.C.I.): L'art. 28 della legge mineraria dice (*legge*).

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Per un motivo giusto, trovo necessario, perchè deve dimostrare la capacità. Quel « gradimento » non è riferito alla simpatia, ma alla capacità tecnica ed economica di esercitare la concessione. Un « gradimento » di quel genere, quindi, trova giustificazione, anzi è necessario.

SCOTONI (P.C.I.): E' un termine strano.

NARDIN (P.C.I.): E' stiracchiata ma...:

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): E' strano? No affatto.

NARDIN (P.C.I.): Non ha fatto lei la legge, ma neanche l'autentica interpretazione di questa norma è quella che ha dato lei!

PRESIDENTE: Metto ai voti questa proposta sostitutiva: maggioranza contraria, 6 favorevoli.

Pongo ai voti l'art. 9 proposto dalla Giunta: maggioranza favorevole.

Art. 10

*La Giunta regionale ha facoltà di stabilire nel decreto del permesso di ricerca, sentito il Consiglio regionale delle miniere, le condizioni della eventuale concessione.*

Gli articoli proposti dai cons. Scotoni e Nardin sono limiti della concessione messi nella legge, comunque questo art. 10 non è in contrasto. Le condizioni dell'eventuale concessione, qui sono esplicitate. Pongo in votazione l'art. 10 della Giunta: approvato a maggioranza.

Gli emendamenti proposti dai Consiglieri sostituiscono l'art. 10 e seguenti, fino all'art. 18 escluso.

#### Art. 10a

##### Limiti della concessione

La concessione di coltivazione non può comprendere una area inferiore a 250 ettari, nè superiore a 5000 ettari.

Si applica alla concessione di coltivazione la disposizione dell'art. . . . (3a).

Questo ultimo comma cade perchè è stato respinto l'art. 3a. Pongo in votazione questo emendamento: respinto a maggioranza.

#### Art. 10b

##### Durata della concessione

« La concessione dura 25 anni; non può essere rinnovata nè prorogata ».

E' posto ai voti l'art. 10b: respinto a maggioranza.

#### Art. 11

*Il concessionario che abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla legge e dal decreto di permesso di ricerca, ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi che egli abbia scoperto in quantità commerciale entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca o scoprisse nelle ulteriori ricerche relative allo stesso permesso, come pure i giacimenti che scoprisse durante la concessione, entro il perimetro della concessione stessa.*

*La domanda di concessione deve essere presentata, a pena di decadenza del permesso di ricerca, entro sei mesi dal ritrovamento.*

La commissione, prima dell'art. 11, propone di inserire le parole: « Capo III - Della concessione ».

NARDIN (P.C.I.): Della coltivazione è meglio.

PRESIDENTE: « Della concessione » è la proposta della commissione.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): E' della coltivazione, è sbagliato, è della coltivazione.

PRESIDENTE: Va bene, « Della coltivazione ».

Nell'art. 10c è detto:

#### Art. 10c

##### Diritto del ricercatore

Il ricercatore che abbia scoperto l'esistenza di idrocarburi e ne abbia fatta denuncia, ha diritto che sia rilasciata a lui o a persona avente i requisiti di legge, da lui designata, una concessione di coltivazione, per una superficie non superiore a un quarto dell'area che ha originalmente formato oggetto del permesso di ricerca, compresa in ogni caso nei limiti stabiliti dall'art. 10a.

La delimitazione dell'area per la quale è richiesta la concessione è fatta dal ricercatore, con l'osservanza della disposizione dell'art. . . . (3g).

La domanda di concessione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un mese dalla scadenza del termine per la denuncia della scoperta di idrocarburi.

Nulla è dovuto al ricercatore che non si avvalga del diritto di chiedere la concessione.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici può autorizzare il ricercatore che abbia denunciato la scoperta di idrocarburi alla provvisoria utilizzazione del minerale estratto, stabilendone le condizioni e l'eventuale canone.

SCOTONI (P.C.I.): Non starò a ripetere quello che ho già detto sulla questione di una parte dell'area, vorrei solo mettere sull'avviso il Consiglio sulla formulazione dell'art. 11 presentato dalla Giunta, che mi pare sia stato oggetto di dubbi anche in commissione. Infatti ad un certo momento in commissione, mi pare proprio il Vice Presidente, disse che in base a questo articolo il permesso veniva accordato al giacimento, anche qualora questo decadde dalla concessione di coltivazione. Mi pare che lei ha detto questo. Gli fu osservato che ciò non era vero, e che vi era un cenno nella relazione, ma questo cenno si riferiva alla legge francese. In realtà non mi pare che sia così perchè a pag. 13 della relazione, commentando l'art. 12, si dice:

Ammette la possibilità che la concessione sia ripetutamente prorogata in quanto non è possibile prevedere a priori il tempo necessario per sfruttare razionalmente un giacimento di idrocarburi ed essendo equo che lo scopritore del giacimento abbia la facoltà di sfruttarlo per intero.

A differenza delle leggi statali non fissa una superficie per la concessione, come non lo fissa la legge siciliana, poichè l'area concessa per lo sfruttamento dovrebbe coprire tutto il giacimento, almeno per la parte compresa nel rispettivo permesso di ricerca.

Quell'*almeno* è per lo meno dubitativo.

Se però leggiamo l'articolo così com'è, io mi domando: un permissionario di ricerca il quale trovi un giacimento di idrocarburi, vuoi liquidi vuoi gassosi, dice che in base all'art. 11 ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi scoperti in quantità commerciale, entro il perimetro, ma quello si riferisce allo scoprimento e non alla delimitazione del giacimento; quindi credo che un eventuale scopritore potrebbe legittimamente sostenere che a lui spetta la concessione di tutta l'area sovrastante al giacimento.

Forse l'intenzione era di collegare la cosa con lo scoprimento. Ma la dizione non riporta questo. Ora, a parte ogni altra considerazione, è stato ripetuto che è difficile poter, in un termine di tempo abbastanza breve, delimitare un giacimento. Allora che cosa dovrà fare quello che deve fare la domanda entro tre-quattro mesi, secondo le proposte della Giunta? Dovrà indicare un'area, però mettere « salvo che il giacimento non ne abbia un'altra », perchè in base all'art. 11 ho diritto di avere tutta la superficie del giacimento. Ora, a parte che si voglia accettare una soluzione o l'altra, anche se avete intenzione di accettare la soluzione che abbia tutta l'area compresa, ditelo chiaramente. Mi pare che questa formulazione dia adito a un sacco di inconvenienti.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Francamente dalla lettura dell'articolo 11 mi pare che non possano nascere dubbi, perchè si parla sempre « entro il perimetro della concessione ».

SCOTONI (P.C.I.): Scoperto!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Entro il perimetro della concessione; non fuori della concessione stessa. La legge francese va fuori, e quella relazione che si riferiva appunto alla legge francese, era solo per dire che non sarebbe brutto poter fare anche questo, sarebbe una cosa non con-

tro la nostra simpatia, ma non lo facciamo, non dice che lo facciamo. Nell'art. 11 siamo sempre nel permesso di ricerca. Ora questo avviene perchè, una volta fatto il ritrovamento, questo dà subito luogo alla richiesta della concessione di sfruttamento, la quale può essere per l'area limitata e intanto continua a sussistere il permesso di ricerca e nel resto dell'area vale il permesso di ricerca.

E' per quello che in un articolo precedente pareva che facesse confusione, quando loro hanno proposto che con lo scioglimento cessa ogni permesso di ricerca. Noi diciamo che non cessa, cessa per quella parte, il rimanente continua. Se abbiamo un'area di un chilometro quadrato e il ricercatore ha trovato su mezzo chilometro, dice: « per questo mezzo chilometro voglio la concessione, per il resto mi riservo di continuare le ricerche ». Questa è la sostanza di questa formulazione. Infatti lo chiarisce dopo « o scoprirsi o da scoprirsi nelle ulteriori ricerche relative allo stesso permesso ».

SCOTONI (P.C.I.): Non mi sono spiegato bene. A pag. 11 della relazione si dice « Valutazione ed esame del disegno di legge ». In particolare i singoli articoli sono configurati così: 1, 2, 3, ecc. 12. « Ammette la possibilità » chi? L'art. 12. « A differenza della legge statale non fissa una superficie ». Chi? L'art. 12.

TURRINI (Assessore lavori pubblici): Stiamo parlando dell'art. 11.

SCOTONI (P.C.I.): Sì, ma è collegato all'art. 12. « A differenza delle leggi statali non fissa una superficie per la concessione, come non lo fissa la legge siciliana, poichè l'area concessa per lo sfruttamento dovrebbe coprire tutto il giacimento, almeno per la parte compresa nel rispettivo permesso di ricerca ». Quell'« almeno » vuol dire non « soltanto », perchè se no si dice « soltanto ». « Almeno » è una parola che ha un altro significato, ma non è tanto la relazione perchè non fa legge, ma nell'art. 11 — e ovviamente volevano dire 11 nella relazione perchè altrimenti non avrebbe avuto senso — bisognava dire: « Il permissionario che abbia adempiuto agli obblighi... ha diritto di ottenere entro i limiti del permesso di ricerca in con-

cessione, i giacimenti ». La concessione si riferisce al permesso di ricerca, ma se si dice « ha diritto di ottenere i giacimenti che egli abbia scoperto entro i limiti » tutto il giacimento, si può interpretare, per « entro i limiti del permesso di ricerca » che si riferisce all'atto dello scoprimento e non all'atto dell'ottenimento della concessione di coltivazione.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Sono d'accordo che la parola « almeno » della relazione non è la più perfetta linguisticamente, è un po' quello che scappa a noi trentini che si fa una mezza traduzione dal dialetto, ma è inteso in quel senso.

SCOTONI (P.C.I.): E' il testo della legge!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Quello « almeno » sono d'accordo che va sostituito con altra parola più propria.

PRESIDENTE: Chiusa la discussione, metto in votazione l'art. 10c: maggioranza contraria, 6 favorevoli, 2 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 11 della Giunta: approvato a maggioranza, 2 astenuti.

#### Art. 12

*La concessione non può avere una durata inferiore ai 20 anni nè superiore ai 30 ed è accordata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio regionale delle miniere.*

*Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.*

*La delimitazione dell'area concessa viene eseguita con le modalità previste dall'art. 3. La delimitazione dell'area sul terreno e la posa dei pilastrini in corrispondenza dei vertici del poligono viene eseguita dall'ufficio minerario regionale a spese e col concorso del concessionario.*

*Il decreto al quale sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e trascritto nel Libro Montanistico, entro tre mesi dalla data di comunicazione a cura ed a spese del concessionario.*

*Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la concessione, alla scadenza del termine stabilito per la sua durata, può essere prorogata per i periodi successivi ciascuno non superiore ai 20 anni, semprechè il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione avuta e rinnovata.*

*Per il trasferimento della concessione vale quanto prescritto per i permessi di ricerca all'art. 9.*

*Per la registrazione, pubblicazione e trascrizione del decreto di proroga e di trasferimento, valgono le norme di cui al quarto comma del presente articolo.*

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): C'è da ridurre da 20 a 15 anni.

PRESIDENTE: Emendamento Turrini, Dalvit, Trentin per sostituire i 20 anni con 15 anni.

SCOTONI (P.C.I.): Il terzo comma dice: « La delimitazione dell'area concessa viene eseguita con le modalità previste dall'art. 3. La delimitazione dell'area sul terreno e la posa dei pilastrini in corrispondenza dei vertici del poligono, viene eseguita dall'Ufficio minerario regionale a spese e col concorso del concessionario ». Ora o è a spese o con il concorso. Ma come si fa a spese e con il concorso? La spesa vuol dire: tanto ho speso e tanto mi devi dare. Il concorso è una percentuale, una parte. Inoltre volevo dire che sotto si dice che il decreto del Presidente della Giunta è pubblicato a cura del concessionario. Ma il decreto dovrà essere pubblicato a spese del concessionario?! Il decreto dovrà essere pubblicato dall'amministrazione! Al comma terzo si dice (*legge*). Ora potrà essere una spesa, ma secondo me non è giusto che il decreto sia messo a spese del concessionario, il decreto è un atto che deve essere pubblicato e non può essere a carico di terze persone, potrà essere messo a carico di terze persone il verbale di limitazione, quello posso anche comprendere; ma il decreto? Se il concessionario non lo pagasse, non si pubblica il decreto? Ma pubblicare il decreto è un atto che vale per tutti.

**PRESIDENTE:** Lei proporrebbe « a spese del concessionario » e di sopprimere « col concorso del concessionario ».

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):** Non sono d'accordo e dirò subito le ragioni. La spesa è una cosa ed oltre alla spesa ci può essere bisogno anche del concorso dell'interessato, non solo al pagamento, di personale, di mezzi, di altre cose; quindi deve essere a completa disposizione dell'Ufficio minerario per queste cose, e non solo pagare. Per quanto riguarda la questione della pubblicazione forse qui c'è un po' di confusione nella dicitura, è l'interessato, cioè il concessionario che deve farsi parte diligente per la pubblicazione sul libro montanistico e pagare le spese, è lui che deve andare al Tribunale per essere inserito nel libro montanistico. Non è l'ufficio che deve fare, è proprio l'interessato; qui c'è inoltre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale, che dovrebbe anche fare lui. Possiamo farla noi, ma dovrebbe essere lui che va all'ufficio del Bollettino ufficiale per farlo, lui ha l'obbligo e lui deve andare. Se vogliamo farlo fare d'ufficio possiamo farlo.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione il testo della Giunta: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

#### Art. 13

*Fra gli obblighi del concessionario da indicarsi nel decreto di concessione, sono compresi i seguenti:*

a) *effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento di idrocarburi e di ottenere una razionale e completa utilizzazione dello stesso, entro il perimetro della concessione, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste.*

b) *referire all'ufficio minerario regionale nei termini e con le modalità indicate nella concessione, ed almeno ogni sei mesi, sull'andamento dei lavori in corso sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ulteriori ricerche nell'ambito della concessione e sui risultati ottenuti;*

c) *comunicare all'ufficio minerario regionale le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede, direttamente o attraverso*

*o i funzionari delle miniere e fornire agli stessi tutti i mezzi necessari per visitare i lavori;*

d) *conservare con le modalità da prescriversi, i campioni di materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche ed i campioni di altri minerali eventualmente rinvenuti e consegnare all'ufficio minerario regionale i campioni che esso richiede;*

e) *osservare gli obblighi particolari, eventualmente imposti per la coltivazione di idrocarburi gassosi, al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi;*

f) *osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, quelle previste nel decreto di concessione e nell'eventuale disciplinare e le prescrizioni che venissero impartite dall'ufficio minerario regionale in rapporto a quanto prescritto al punto a) ed al fine della regolare esecuzione del programma e del controllo dei lavori;*

g) *pagare alla Regione il diritto annuo anticipato di L. 1.500 per ogni ettaro della superficie compresa nell'area della concessione;*

h) *corrispondere alla Regione un canone annuo, in natura od in denaro o parte in natura e parte in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti di cui l'art. 18, lett. g) del R. D. 29 luglio 1927 n. 1443.*

**NARDIN (P.C.I.):** Nella legge nazionale all'art. 22 si stabilisce la formula del preavviso.

Ora non sarebbe meglio anche qui introdurre una formula di preavviso, perchè bisogna pure che se si stabilisce in un primo tempo che il canone venga dato in denaro e poi successivamente la Regione ha interesse ad averlo in natura, ci vorrà un preavviso, stabilito dalla legge, nei confronti di queste società! Allora bisognerebbe prevedere la possibilità: il termine, il preavviso e così via. Credo che il preavviso di 6 mesi, previsto nella legge nazionale, sarebbe equo anche introdurre nella nostra legge.

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):** L'osservazione è giusta, però è materia di regolamento, questo può avvenire benissimo anche nel regolamento. Se noi riteniamo di poterlo fare, facciamo, ma mi pare che non sia necessario metterlo nella legge.

**PRESIDENTE**: Ritirate tutti gli emendamenti a questo art. 13?

**SCOTONI (P.C.I.)**: Per la parte che prevedeva le aste e collegata a quella.

**PRESIDENTE**: Perchè qui parlate di obbligo di coltivazione, di prestazioni a carico del coltivatore ecc. Quindi poi ci sono tutte le materie dell'aggiudicazione e di pubblica gara.

**SCOTONI (P.C.I.)**: Questo cade.

**PRESIDENTE**: Se questi cadono, pongo in votazione l'art. 13: approvato a maggioranza.

#### Art. 14

*Il canone annuo previsto all'art. 13 è costituito da una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure: da 0 fino a 4 tonn./giorno: 2.50 per cento sulla intera produzione; maggiore di 4 e fino a 8 tonn./giorno: 2.50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza; maggiore di 8 e fino a 16 tonn./giorno: come sopra sulle prime 8 tonn./giorno ed il 14 per cento sulla eccedenza; maggiore di 16 e fino a 32 tonn./giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sulla eccedenza; maggiore di 32 e fino a 64 tonn./giorno: come sopra sulle prime 32 ed il 18 per cento sulla eccedenza; maggiore di 64 e fino a 128 tonn./giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza; maggiore di 128 e fino a 256 tonn./giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate ed il 21 per cento sulla eccedenza; maggiore di 256 tonn./giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.*

*Il valore dell'aliquota del prodotto, quando corrisposto in denaro, è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.*

*Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 mc. di gas.*

*La liquidazione annua del canone è fatta dall'ufficio minerario regionale a cura del quale è notificata al concessionario.*

*Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso alla Giunta regionale, che decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere.*

È stato proposto un emendamento a firma Benedikter, Rosa, Dalvit, Berlanda, in sostituzione del secondo comma: « Il valore dell'aliquota del prodotto, quando corrisposto in denaro, è determinato in base ai prezzi di mercato correnti a bocca di pozzo, salvo i necessari conguagli in relazione alle caratteristiche del prodotto stesso ».

È posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Poi ci sono altri emendamenti all'art. 14: « Il canone in natura previsto all'art. . . . (10n), lett. c), è costituito da una aliquota . . . (segue il testo dell'art. 14, ad esclusione del 2° comma).

**SCOTONI (P.C.I.)**: Lasciamo perdere questi emendamenti.

**PRESIDENTE**: Va bene. Pongo in votazione l'articolo 14: unanimità.

#### Art. 15

*Il permissionario ed il concessionario sono tenuti ad eseguire le opere che siano necessarie per evitare o ridurre danni all'agricoltura ed in genere al soprassuolo o che vengano prescritte dall'ufficio minerario regionale.*

*In caso di mancato accordo fra le parti interessate la decisione circa opere da eseguire e l'eventuale risarcimento dei danni è presa dalla Giunta regionale.*

**PREVE CECCON (M.S.I.)**: Su questo articolo 15 esprimo la mia perplessità. Sappiamo che la legge del 1927, precisamente all'art. 12, stabilisce che l'ingegnere del distretto minerario, qualora non ci sia il concordato fra il danneggiato e la società, fissa il deposito cauzionale in attesa che la magistratura dirima il contrasto. Qui tassativamente la nostra legge stabilisce che la Giunta Regionale interviene in questa faccenda. Non vorrei che fosse un motivo questo per impugnare la legittimità di questa legge, perchè non so come si possa escludere la magistratura ordinaria nelle controversie. Sono d'accordo che tante volte gli espropriati sono po-

vere persone che non hanno i mezzi e la capacità di intervenire e a dover combattere con grosse società ed è bene che la Giunta le difenda, ecc.; però ho sempre il sospetto che non sia legittimo da parte della Giunta Regionale poter avocare a sé questa facoltà. Quindi gradirei veramente da parte dell'onorevole Assessore una spiegazione.

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):** Siamo in sede amministrativa. Questo è per dare possibilità d'intesa agli eventuali danneggiati senza dover ricorrere alla magistratura, ma il ricorso alla magistratura nessuno glielo vieta, e quello resta senz'altro. « In caso di mancato accordo tra le parti interessate, la decisione circa opere da eseguire e l'eventuale risarcimento dei danni, è presa dalla Giunta regionale ». Gli altri possono ricorrere, nessuno glielo vieta.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Ma c'è una precedente legge nazionale che stabilisce di preciso che in attesa del giudizio della Magistratura l'ingegnere del distretto minerario fa versare una cauzione. Cioè la Magistratura opera per mettere d'accordo le due parti, qui invece si stabilisce che la Giunta Regionale interviene per mettere d'accordo i due contrastanti, e mi pare che sia andare contro quello spirito della legge nazionale: Torno a ripetere che sono convinto che lo fate ad opera di bene, che questa gente ha da combattere con grandi società, ma non vorrei che impugnassero la legge per questo. Ora non mi persuade la spiegazione così, ma se mi si assicura che da questo punto di vista non c'è pericolo, io faccio presente però che secondo me questo pericolo esiste.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione l'art. 15: unanimità.

#### Art. 16

*Il Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio Regionale delle miniere, può con decreto dichiarare, previa contestazione della inadempienza da farsi al titolare del permesso di ricerca o della concessione almeno 60 giorni prima, la decadenza dal permesso, dal diritto alla concessione o dalla concessione, quando il titolare:*

a) *non inizia i lavori nei termini prescritti;*  
b) *non svolge i programmi all'esecuzione dei quali il permesso o la concessione è stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dall'ufficio minerario regionale;*

c) *non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto all'art. 11;*

d) *sospende i lavori senza avere avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;*

e) *non corrisponde nei termini il canone, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di permesso di ricerca o di concessione;*

f) *trasferisce il permesso di ricerca o di concessione senza autorizzazione;*

g) *non adempie agli altri obblighi derivanti dagli artt. 7, 12 e 14 della presente legge o che vengono comunque previsti nel decreto di permesso di ricerca o di concessione.*

E' stato presentato un emendamento dalla commissione, per aggiungere la lettera h) « riduce senza apposita autorizzazione o senza apposita giustificazione tecnica la produzione media della concessione ».

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):** Provata!

**PRESIDENTE:** Che cosa vuol dire?

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):** Che deve essere giustificata e riconosciuta.

**PRESIDENTE:** Allora « riduce senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione ». E' posto ai voti questo emendamento: unanimità. Ci sono altri emendamenti: l'art. 2n mi pare che è assorbito, c'è invece l'istituto della rinuncia all'art. 2m.

**SCOTONI (P.C.I.):** Si considera ritirato.

**PRESIDENTE:** Va bene, allora pongo in votazione l'art. 16.

**NARDIN (P.C.I.):** Un quesito solo che pongo all'Assessore: la legge nazionale distingue in due articoli la possibilità del Ministro all'industria

e commercio di dichiarare decaduto o in un caso il titolare del permesso di ricerca oppure il titolare del permesso di concessione. Distingue in due articoli, il 38 ed il 39; non sarebbe utile fare altrettanto nella nostra legge, anzichè cumulare tutto nell'art. 16? Credo che sarebbe meglio copiare gli art. 38 e 39 della legge nazionale.

L'art. 39 precisa che « il Ministro dell'industria e del commercio può dichiarare decaduto il titolare della concessione quando riduce senza apposita autorizzazione o provata giustificazione tecnica la produzione media della concessione ». Noi non prevediamo cose di questo genere.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): L'abbiamo aggiunto adesso, lo abbiamo votato adesso.

NARDIN (P.C.I.): Va bene, tolto questo, chiedo se non è meglio precisare in due articoli questa possibilità da parte della Giunta Regionale, uno che si riferisca alle ricerche, al permesso di ricerca ed alla decadenza, alla possibilità di dichiarare decaduto il permesso di ricerca, e l'altro che si riferisca al titolare della concessione, io lo riterrò opportuno come forma e come sostanza.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 16: unanimità.

#### Art. 17

*Qualora dall'esercizio della concessione nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto derivi pregiudizio al giacimento o all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, la Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento e può adottare a spese degli interessati provvedimenti atti a contemperare le esigenze dei concessionari o dei permissionari con quelle della produzione.*

*E' posto ai voti l'art. 17: unanimità.*

#### Art. 18

*Per la costruzione e l'esercizio delle condotte destinate al trasporto dei prodotti dal luogo di estrazione a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, valgono, in quanto applicabili, le*

*norme relative alla concessione di idrocarburi, nonchè quelle vigenti in materia di concessione mineraria.*

*La costruzione e l'esercizio della condotta possono formare oggetto della stessa concessione di cui all'art. 11 o costituire oggetto di concessione a sè stante da parte della Giunta regionale.*

*La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti al cui servizio è destinata la condotta.*

*Essa può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso il concessionario dei giacimenti, per il trasporto dei prodotti estratti, ha diritto di servirsi della condotta nei limiti della disponibilità della portata e alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvo le dirette pattuizioni fra le parti.*

*Nel caso di concessione a terzi, ove questi non siano in grado di trasportare l'intero quantitativo dei prodotti dei giacimenti esistenti nella zona servita dalla condotta, i concessionari dei giacimenti interessati potranno chiedere ed ottenere separate concessioni di condotta.*

*Il canone da corrispondere alla Regione è determinato nello stesso decreto di concessione, sentito il Consiglio regionale delle miniere.*

*E' posto ai voti l'art. 18: unanimità.*

#### Art. 19

*Le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle condotte sono dichiarate di pubblica utilità in base alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.*

*E' posto ai voti l'art. 19: maggioranza favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.*

#### Art. 20

*Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolate, sino alla loro scadenza, dalle leggi precedenti.*

*Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, i permessi di ricerca in atto alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta del permissionario e con decorrenza da fissarsi, es-*

sere dichiarati efficaci anche agli effetti della presente legge, sotto le seguenti condizioni:

a) che il periodo trascorso alla data in cui il permesso è stato per la prima volta accordato, sia considerato agli effetti dell'art. 5;

b) che l'area oggetto di ogni singolo permesso e l'area complessiva, siano contenuti nei limiti di cui all'art. 6, provvedendo, in caso contrario, a ridurre e trasformare le aree in modo da adeguarle a quanto prescritto dagli artt. 3 e 6;

c) che venga fissato il nuovo disciplinare e vengano imposti gli obblighi previsti dalla presente legge per i permessi di ricerca.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo dire che mi parrebbe che il 10P, l'ultimo emendamento che resta in piedi, tecnicamente, dovrebbe forse andare prima di questo che è transitorio.

PRESIDENTE: Va bene.

SCOTONI (P.C.I.): Si può discuterlo dopo, tanto perchè dopo non si dica che adesso non si può più.

PRESIDENTE: Si può metterlo dopo, intanto votiamo l'art. 20. Metto ai voti l'art. 20: unanimità.

Vi è un articolo aggiuntivo, al quale daremo il n. 21.

#### Art. 21

Destinazione dei beni all'atto della cessazione della concessione.

Quando la concessione viene a cessare per qualsiasi causa, la miniera e le sue pertinenze passano in proprietà della Regione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele stabilite dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dalla miniera.

SCOTONI (P.C.I.): L'Assessore stamane aveva preannunciato un emendamento, sono disposto ad accettarlo, anzi posso dire senz'altro che è migliore quell'emendamento.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Ho detto che non ho nulla in contrario all'accetta-

zione di un emendamento che sia però formulato in modo diverso, eventualmente formulato come quello della legge nazionale, cioè dovrei aspettare e sostituire una parola, perchè quello preparato da Scotoni e Nardin è contro quanto loro stessi volevano affermare. Perciò se si vuole presentare un emendamento, lo presentino loro, io sono d'accordo, lo accetto, purchè riporti pressappoco questo articolo 35 (legge). Possiamo farlo sotto forma di emendamento aggiuntivo. Ci vorrebbe il tempo materiale di scriverlo perchè è lungo.

PRESIDENTE: Ritirato, il vostro, resta in piedi la proposta della Giunta nella formulazione eletta.

SCOTONI (P.C.I.): Non solo quando la concessione non sia rinnovata, capirei anche il caso di decadenza. Se il concessionario non ottempera ai suoi obblighi è dichiarato decaduto; quello che non ha fatto il suo dovere si porta via tutto, invece quello che ha fatto sempre il suo dovere alla fine del periodo dei 30 anni, se non gli viene rinnovata la concessione, deve consegnare tutto; mi pare che dovrebbe essere in tutti i casi in cui per un motivo o per l'altro la concessione viene a cadere.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Quando la concessione viene a cessare per qualsiasi causa.

NARDIN (P.C.I.): Allora resta in piedi il nostro emendamento emendato.

SCOTONI (P.C.I.): La miniera e le sue pertinenze devono essere consegnate alla Regione. D'altronde è evidente che la Regione è proprietaria della miniera perchè c'è l'art. 57 dello Statuto che prevede che le miniere facciano parte del demanio regionale.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Dimostrava il contrario l'altro ieri, solo per quella di Monteneve e di Montefondo.

SCOTONI (P.C.I.): L'art. 58 dello Statuto dice: « Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del

fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale, costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione ». C'è stata una sentenza a proposito della Corte Costituzionale sulla legge per gli idrocarburi della Valle d'Aosta. Lì la situazione è diversa; la Valle di Aosta non ha la proprietà delle miniere che non costituiscono demanio della Val d'Aosta, ma sono solo concesse per 99 anni a conto gratuito, ma qui è detto chiaramente nello Statuto. Discussioni ne faranno, perchè ho visto quello che è riuscito ad argomentare l'Avvocatura dello Stato contro la Val d'Aosta, è un poema! Perchè hanno cominciato a dire che voi avete la competenza sulla coltivazione delle miniere, ma non sulle ricerche, cercando di scindere le due cose e dire che allo Stato compete dare il permesso di ricerca, quando fosse intervenuto lo scoprimento, allora doveva subentrare la Regione; hanno cercato anche di cavillare sul fatto: quali miniere? prendendo la parola « miniera » nel senso più restrittivo, nel senso tecnico, cioè quella che è già in coltivazione, perchè quella che non è in coltivazione non è una miniera, ma un giacimento. Ed allora, hanno detto, alla entrata in vigore dello Statuto c'erano quelle miniere lì, che però hanno già la concessione e sfuggono ai 99 anni, e nei 99 anni vi verrebbe dato quello che non c'è; perchè se sono già miniere, sono già concesse e non ve le diamo, se non sono miniere sono giacimenti e non ve li diamo. Per fortuna la Corte Costituzionale ha giudicato in modo diverso, ritenendo che con il termine « miniera » si intendeva parlare anche di giacimenti e soprattutto di giacimenti.

**TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.):** Intanto che si prepara l'emendamento posso aggiungere che sono ancora d'accordo con la tesi sostenuta dal cons. Scotoni due giorni fa in sede di commissione, cioè sulla proprietà delle miniere nel senso di patrimonio indisponibile dello Stato. L'art. 58 dice: « Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici, ecc. ». Ora, già il fatto di torbiere e cave

ci fa uscire dal complesso perchè sono di proprietà del singolo. Leggo l'emendamento emendato, che diventerebbe un nuovo articolo:

*Quando la concessione viene a cessare per qualsiasi causa, la miniera e le sue pertinenze devono essere consegnate all'Amministrazione regionale. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.*

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione l'emendamento della Giunta: approvato all'unanimità.

**BENEDETTI (D.C.):** Le notevoli e grandi ripercussioni che normalmente hanno accompagnato le discussioni in sede nazionale ed all'estero sulla materia che è oggetto del nostro disegno di legge, mi incitano a prendere la parola per giustificare il voto favorevole del gruppo della D.C. a questo disegno di legge. Mi pare che ciò che caratterizza la nostra legge è un pacato e realistico ottimismo. La nostra non è euforia e ottimismo a tutti i costi, ci manca cioè la certezza di trovare gli idrocarburi e quindi la certezza di poterli sfruttare ed ottenere la relativa utilizzazione. Accanto a queste minori probabilità di presenza di idrocarburi nel nostro sottosuolo, anche se gli studi fin qui portati avanti ci fanno bene sperare e alla probabilità che se i giacimenti esistono, possano esistere di una relativa ampiezza, sappiamo che ci sono delle necessità rappresentate da un maggior impegno per le società che tentano di ottenere i permessi di ricerca. Ecco perchè non si è voluto appesantire la legge, accogliendo solo in parte gli emendamenti proposti dalla minoranza o dalle minoranze. Fino ad oggi siamo dovuti noi intervenire presso le società e compagnie petrolifere, presso queste grandi imprese perchè iniziassero la attività di ricerca. Mentre in altri paesi ed anche in altre regioni d'Italia la legge è intervenuta a posteriori, dopo cioè che le società si erano impegnate ed avevano avuto modo di constatare la presenza vera e propria di idrocarburi. Certo che se sapessimo che gli idrocarburi ci sono nel nostro sottosuolo, la legge avrebbe forse un diverso indirizzo; la verità è che mentre è possibile ed accet-

tabile da parte nostra l'indirizzo della legge varata dallo Stato, mentre ognuno di noi può anche accogliere gli indirizzi politici di questa stessa legge, è altrettanto vero che non potremo mettere a repentaglio la possibilità di queste ricerche, e quindi presentare una legge fino al punto da far rinunciare alle società e compagnie alle domande di ricerca stessa. Ecco le considerazioni che intendevo fare per giustificare il nostro voto favorevole da parte del gruppo D. C. a questa legge, inviando un vivo grazie e compiacimento agli studiosi che fin qui si sono voluti dedicare con tanta passione e sacrificio, permettendoci non solo il varo di questa legge, ma la possibilità o la probabilità di poter usufruire domani di questa ricchezza del sottosuolo, che ci auguriamo rappresenti un notevole intervento nel lenire quelli che sono i problemi sociali, che da tanto tempo attendono anche nella nostra Regione la possibilità di essere sanati.

SCOTONI (P.C.I.): Per dire solo questo: che non accetto l'accusa in un certo senso che adesso nella dichiarazione di voto viene fatta dall'Assessore provinciale dei lavori pubblici, che gli emendamenti fossero tali da impedire il coordinamento. Sarebbe stato meglio dirlo prima e non adesso. Ci mettete in condizioni di non poter replicare per la limitatezza con la quale viene concessa la dichiarazione di voto. Vorrà dire che chi si interessa andrà a vedere se erano tali. Troppo facile lanciare l'accusa che uno ha preparato tutto questo per impedire che vengano sfruttati gli eventuali giacimenti di idrocarburi. Seconda cosa: nel votare questa legge mi sento molto perplesso sia per quella discrezionalità che viene concessa all'amministrazione, sia per la scarsa pubblicità della quale più volte ho parlato, ma un'ultima mi è venuta pochi minuti fa dalle parole dell'Assessore quando ho sentito l'interpretazione che ha dato all'art. 58 dello Statuto che veramente mi ha stupito, perchè l'altro giorno si parlava in termini, nella commissione, in termini generali confrontando la legislazione americana, francese e canadese, e dicevo che in Italia le miniere fanno parte del demanio indisponibile dello Stato, come principio normale, mentre negli Stati Uniti l'80% delle proprietà dei giacimenti petroliferi sono proprietà del

proprietario del fondo sovrastante. In questo senso ritenevo che da quella tesi potesse sorgere qualche dubbio e qualche perplessità sul passaggio, perchè ad un certo punto si potrebbe chiedere se un giacimento che pare ormai esaurito si possa ancora considerare miniera o no. Quindi ecco l'opportunità che ci fosse un richiamo esplicito nella nostra legge perchè le pertinenze e la miniera passassero alla Regione, ma non perchè mi sorgesse il dubbio che se no non passava nel senso che l'art. 58 non ce la dà! L'art. 58 quando dice « miniere cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo » a mio avviso fa una distinzione fra le miniere della categoria prima, previste dall'art. 2 della legge del 1927 e le miniere previste al punto 2) della legge del 1927, quelle della seconda categoria di coltivazione, le cave e le torbiere, perchè per le cave e torbiere la disponibilità è lasciata esplicitamente dalla legge, art. 45, al proprietario del suolo. Per le miniere previste alla seconda categoria dell'art. 2 della legge del 1927 vi è anche una disciplina particolare per cui in pratica vengono anche lasciate al proprietario del suolo, art. 63 della legge del 1927 (*legge*). Ma le miniere, anche in questo caso i giacimenti di idrocarburi che non sono compresi nella seconda categoria dell'art. 2 della legge del 1927, non sono lasciate alla disponibilità del proprietario del suolo, quindi fanno parte del demanio della Regione. Guardate che per la Sicilia c'è la stessa cosa, quando hanno voluto motivare la loro competenza, al Repertorio siciliano al n. 369 si dice (*legge*) e al n. 370 bis (*legge*).

Questa è la tesi che sostiene la Sicilia; perchè noi dobbiamo andare a sostenere ed a proporre ed accettare così una tesi molto più restrittiva? Perchè evidentemente sarebbero solo quelle che sono proprietà del demanio disponibile, cioè dove lo Stato non è proprietario al fine della scadenza, ma che lui stesso si è messo a coltivare come è il caso di Monte Neve e ha un altro titolo di proprietà. Mi pare che su questa cosa, non dico di decidere in questo momento, ma varrebbe la pena forse in un'altra occasione di ritornarci sopra, perchè altrimenti c'è veramente il pericolo che quell'articolo che adesso abbiamo approvato venga impu-

gnato, perchè se abbiamo solo la competenza legislativa a disciplinare l'argomento, allora, finito il periodo della concessione, questa ritorna di proprietà dello Stato, perchè la proprietà della Regione non deriva dal fatto di esercitare la competenza legislativa, perchè questo sostenevo anche in quella tale riunione, ma proprio dall'art. 58. Perchè uno non può avere la competenza legislativa su di una cosa, ma non avere la proprietà. Abbiamo la competenza in materia di foreste, ma credo che a nessuno sia mai saltato in mente che tutte le foreste del Trentino - Alto Adige sono di proprietà della Regione. Quindi teniamo distinta la competenza legislativa dalla proprietà, la competenza legislativa ce la dà l'art. 4, la proprietà ce la dà l'art. 58, altrimenti la cosa casca.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): D'accordo, io ero d'accordo anche l'altro giorno!

SCOTONI (P.C.I.): Allora basta.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della legge (*segue votazione segreta*).

Vi avverto che probabilmente ci sarà la seduta straordinaria del Consiglio domenica, verso le ore 18, sarete convocati per telegramma.

La seduta ordinaria è martedì alle ore 9,30.

Esito della votazione: 30 votanti, 30 voti favorevoli.

La legge è approvata.

La seduta ordinaria è convocata per martedì alle ore 9,30 e saranno all'ordine del giorno: la legge rinviata in Commissione per materia turistica, la legge sull'ordinamento dei comuni e la legge sul personale.

La seduta è tolta.

Ore 17,20.

(A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari)